ANIEF
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SINDACALE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029

Indice tematico

1. Taglio IRPEF 2027 spostato sulla fascia 28-40 mila euro
2. Stop a trattenuta TFR
3. Liquidazione immediata
4. TFS personale scolastico: cessazione al 1° settembre equiparata ai limiti di età
5. TFS: estensione ai limiti di servizio e al collocamento a riposo d'ufficio
6. TFS: correzione della rateizzazione (rinvio al comma 7 e lettera c)
7. TFS: superamento della rateizzazione anticipato al 2031
8. TFS: rivalutazione monetaria delle somme differite o rateizzate
9. Lavoro gravoso per il personale scolastico
10. Lavoro usurante (*burnout*) per il personale scolastico
11. Congedo parentale: sostituzione del personale scolastico dal primo giorno
12. Congedo parentale del personale scolastico a tempo determinato
13. Detassazione 2027 per il personale scolastico, coperta con tagli alla spesa militare
14. Buono pasto per il personale scolastico, finanziato dallo Stato
15. Soppressione dei tagli all'organico di docenti e ATA
16. Burnout e stress lavoro-correlato del personale scolastico: inchiesta ministeriale (senza oneri)
17. Docenti: 100% dei posti vacanti e recupero dei posti non assegnati
18. Proroga delle procedure di stabilizzazione e valorizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca
19. Disposizioni in materia di valorizzazione dei Ricercatori e Tecnologi degli enti pubblici di ricerca
20. Misure per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli Enti Pubblici di Ricerca.
21. Utilizzo delle risorse già stanziate per il personale tecnico-amministrativo degli Enti e delle Istituzioni di ricerca
22. Soppressione del turn over al 75% per università, enti di ricerca e AFAM
23. Riqualificazione energetica delle scuole finanziata con Conto termico e fondi di coesione
24. Estensione della Carta del docente al personale ATA
25. Incremento di 300 milioni del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) per il buono pasto
26. Organici di sostegno
27. Doppio canale
28. Idonei 30% PNRR
29. Tutela docenti immessi in ruolo a.s. 2026/27
30. Mobilità senza vincoli
31. Ripristino primo gradone stipendiale

32. Indennità di trasferta per i fuori sede
33. Importo Carta del Docente
34. Spese di formazione detraibili
35. Supplenze docenti
36. Indennità di sede disagiata
37. Indennità viaggi di istruzione
38. Adeguamento stipendi infanzia e primaria
39. Carta docente a supplenti brevi e saltuari
40. Ricostruzione carriera paritaria
41. Indennità videoterminalista
42. Bonus montagna e detassazione fitto isole
43. Bonus trasporti pendolari e assorbimento bonus continuità didattica
44. Educazione motoria in tutte le classi e aumento ore
45. Educazione civica
46. Conferma maestre licenziate
47. Scuole all'Estero
48. Mobilità interregionale degli idonei del concorso Funzionari EQ — D.D. 3122/2024
49. Detassazione dell'indennità dei Funzionari EQ con incarico di DSGA
50. Incremento delle dotazioni organiche dei Funzionari amministrativi
51. Fondo per la valorizzazione e la perequazione del personale ATA ed EQ
52. Potenziamento dell'organico degli assistenti tecnici informatici
53. Mobilità compartimentale ed intercompartimentale per i Funzionari EQ
54. Erogazione tempestiva dell'indennità variabile EQ/DSGA e automazione SIDI
55. Responsabilità erariale dei DSGA in condizioni di sottorganico e fondo assicurativo
56. Automazione digitale degli adempimenti contabili e fiscali della PA
57. Introduzione del collaboratore vicario
58. Tutela e valorizzazione degli insegnamenti geografici negli istituti tecnici – classe di concorso A-21
59. Attribuzione univoca alla A-21 della Geografia economica
60. Recupero della Geografia turistica nel secondo biennio e nel quinto anno
61. Denominazioni, contenuti e uniformità nazionale
62. A037 – prevenzione soprannumerarietà docenti di ruolo
63. Orario TTRG
64. A037 al secondo biennio
65. Finanziamento strutturale dei Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)
66. Enti di ricerca
67. Riconoscimento preruolo ricercatori
68. Progressione di carriera dei professori universitari di seconda fascia e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato
69. Piano straordinario per la chiamata di professori universitari di prima fascia
70. Piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia
71. Piano straordinario RTT
72. Tecnologi a tempo indeterminato
73. AFAM idonei DM 180/2023
74. Mobilità AFAM
75. AFAM accompagnatori
76. Consolidamento dei posti di sostegno in deroga

Indice analitico

N.	Emendamento	Collocazione	Destinatari	Oneri (mln €)	Copertura
Fisco, TFR, previdenza e congedi					
1	**Taglio IRPEF 2027 spostato sulla fascia 28-40 mila euro**	Art. 9, c. 1 (sostitutivo)	Contribuenti fino a 42.000 € (circa 8,8 mln)	1.394 mln (competenza 2027)	Invarianza: minor gettito inferiore al testo originario
2	**Stop a trattenuta TFR**	Art. 50 (comma aggiuntivo)	Personale istruzione e ricerca assunto dal 2001	360 mln annui dal 2027	FISPE
3	**Liquidazione immediata**	Art. 50 (comma aggiuntivo)	Personale scolastico cessato dal servizio	Non quantificati	Non indicata
4	**TFS personale scolastico: cessazione al 1° settembre**	Art. 50, c. 2-bis (aggiuntivo)	Docenti, educativi e ATA che cessano il 1° settembre (circa 3.700 l'anno)	5 mln 2027; 15 nel 2028-2029; 170 nel 2030; 15 nel 2031-2034; 60 nel 2035; 5 dal 2036	Fondo art. 52 (2027-2029), poi FISPE
5	**TFS: limiti di servizio e collocamento a riposo d'ufficio**	Art. 50, cc. 1 e 2 (modificativo)	Cessati per limiti di servizio o anzianità massima (circa 3.000 l'anno)	95 mln nel 2030 e 2031; 65 nel 2032; 30 nel 2033; 20 nel 2034; 50 nel 2035; 55 nel 2036; 10 dal 2037	FISPE
6	**TFS: correzione della rateizzazione (comma 7, lettera c)**	Art. 50, c. 2 (modificativo)	TFS pari o superiori a 100.000 €	Senza nuovi oneri rispetto alla RT	—
7	**TFS: fine della rateizzazione anticipata al 2031**	Art. 50, c. 2 (sostitutivo)	Cessati per limiti di età	50 mln 2028; 380 nel 2029; 635 nel 2030; 250 nel 2031; 275 nel 2032 (compensati da risparmi 2033-2037)	Fondo art. 52 (2028-2029), poi FISPE
8	**TFS: rivalutazione monetaria delle somme differite o rateizzate**	Art. 50, c. 2-bis (aggiuntivo)	Cessati per limiti di età o di servizio, anche già in quiescenza	Da 105 mln (2027) a 10 mln (2037), decrescente	Fondo art. 52 (2027-2029), poi FISPE
9	**Lavoro gravoso per il personale scolastico**	Art. 52-bis (nuovo)	Tutto il personale (v. 1); docenti (v. 2); docenti primaria (v. 3)	v. 1: 150 / 300 / 350 mln; v. 2: 120 / 240 / 280; v. 3: 40 / 80 / 90	Fondo art. 52 (2027-2029), poi FISPE
10	**Lavoro usurante (burnout) per il personale scolastico**	Art. 52-ter (nuovo)	Tutto il personale (v. 1, circa 1,2 mln); docenti ed educativi (v. 2)	v. 1: 300 / 550 / 800 mln; v. 2: 250 / 450 / 650	Fondo art. 52 (2027-2029), poi FISPE
11	**Congedo parentale: sostituzione dal primo giorno**	Art. 59-bis (nuovo)	Docenti e ATA delle scuole statali	25 mln 2027; 50 mln dal 2028	Fondo L. 107/2015, c. 202
12	**Congedo parentale del personale a tempo determinato**	Art. 59-ter (nuovo)	Docenti e ATA a tempo determinato	5 mln annui	FISPE
13	**Detassazione 2027 per il personale scolastico**	Art. 65-bis (nuovo)	Circa 950.000 docenti e 260.000 ATA	2.200 mln 2027 (subordinati: 1.250 e 1.600 mln)	Spese per la difesa (artt. 91, 92, 95, Tab. 12)
Personale, organici e reclutamento					
14	**Buono pasto per il personale scolastico, finanziato dallo Stato**	Art. 66-quater (nuovo)	Tutto il personale (op. 1); ATA e DSGA (op. 2)	op. 1: 130 mln 2027, 320 dal 2028; op. 2: 75 / 185	FISPE
15	**Soppressione dei tagli all'organico di docenti e ATA**	Art. 66, c. 5 (soppressivo)	4.925 posti docenti e 2.049 posti ATA	83,9 mln 2027; 251,7 dal 2028 (subordinati: ATA	FISPE

N.	Emendamento	Collocazione	Destinatari	Oneri (mln €)	Copertura
				20,5 / 61,5; docenti 63,4 / 190,2)	
16	**Indagine ministeriale su burnout e stress lavoro-correlato**	Art. 66-sexies (nuovo)	Personale delle scuole statali e paritarie	Senza oneri	—
17	**Docenti: 100% dei posti vacanti e recupero dei posti non assegnati**	Art. 66, cc. 5-bis – 5-quater	Docenti; prima fascia GPS	1 / 2 / 3 mln	Fondo L. 107/2015, c. 202
18	**Proroga della stabilizzazione negli enti pubblici di ricerca**	Art. 66-bis (EPR)	Personale precario degli EPR	Senza oneri	—
19	**Valorizzazione di ricercatori e tecnologi degli EPR**	Art. 66-ter (nuovo)	Ricercatori e tecnologi degli EPR	20 mln annui	FISPE
20	**Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli EPR**	Art. 66-quater (EPR)	Personale tecnico-amministrativo degli EPR	15 mln annui	FISPE
21	**Utilizzo delle risorse già stanziate per il personale tecnico-amministrativo**	Art. 66-quater (EPR)	Personale tecnico-amministrativo di enti e istituzioni di ricerca	Senza oneri	—
22	**Soppressione del turn over al 75% per università, EPR e AFAM**	Art. 66, cc. 2-4 (soppressivo)	Università, enti di ricerca, AFAM	40,9 mln 2027; 44,1 dal 2028 (subordinato: 7,6 / 10,8)	FISPE
Risorse per la scuola					
23	**Riqualificazione energetica delle scuole con Conto termico e fondi di coesione**	Art. 80, c. 1 (modificativo)	Edifici scolastici	Risparmio: 150 mln 2028; 250 mln nel 2029 e nel 2030	Conto termico, PN Scuola e competenze, FSC
24	**Estensione della Carta del docente al personale ATA**	Art. 104-ter (nuovo)	Docenti, ATA e DSGA (circa 1,26 mln)	200 mln annui dal 2028	Art. 80 + FISPE (alternative: TTF, IRES banche, difesa)
25	**Incremento di 300 milioni del MOF per il buono pasto**	Art. 104-quater (nuovo)	Personale scolastico (contrattazione d'istituto)	300 mln annui dal 2028	Art. 80 + FISPE (alternative: TTF, art. 92)
Ulteriori misure per l'istruzione (art. 106-bis)					
26	**Organici di sostegno**	Art. 106-bis	Posti di sostegno in deroga da due anni	Circa 6.000 € per posto	FISPE
27	**Doppio canale**	Art. 106-bis	Docenti abilitati in prima fascia GPS	Non indicati	—
28	**Idonei 30% PNRR**	Art. 106-bis	Idonei inseriti nelle graduatorie dei concorsi PNRR	Non indicati	—
29	**Tutela docenti immessi in ruolo a.s. 2026/27**	Art. 106-bis	Vincitori abilitati entro il 31/12/2026	Non indicati	—
30	**Mobilità senza vincoli**	Art. 106-bis	Personale assunto entro il 31/12/2026	Invarianza finanziaria	—
31	**Ripristino primo gradone stipendiale**	Art. 106-bis	Neoassunti	Non quantificati	Fondo valorizzazione (L. 205/2017, c. 593)
32	**Indennità di trasferta per i fuori sede**	Art. 106-bis	Personale in servizio fuori residenza	Rinvio al CCNL 2028-2030	Non indicata
33	**Importo Carta del docente**	Art. 106-bis	Docenti	120 mln annui	FISPE
34	**Spese di formazione detraibili**	Art. 106-bis	Docenti	Non quantificati	FISPE

N.	Emendamento	Collocazione	Destinatari	Oneri (mln €)	Copertura
35	**Supplenze docenti**	Art. 106-bis	Docenti dell'organico dell'autonomia	Senza oneri	—
36	**Indennità di sede disagiata**	Art. 106-bis	Docenti in sedi disagiate	Rinvio al CCNL	Risorse disponibili
37	**Indennità viaggi di istruzione**	Art. 106-bis	Docenti accompagnatori	30 mln annui	FISPE
38	**Adeguamento stipendi infanzia e primaria**	Art. 106-bis	Docenti di infanzia e primaria	Rinvio al CCNL	Non indicata
39	**Carta docente a supplenti brevi e saltuari**	Art. 106-bis	Supplenti brevi e saltuari	Non quantificati	FISPE
40	**Ricostruzione carriera paritaria**	Art. 106-bis	Docenti con servizio nelle paritarie	Da 35 mln (2027) a 180 mln annui (dal 2036)	FISPE
41	**Indennità videoterminalista**	Art. 106-bis	Personale amministrativo e DSGA	Senza nuovi oneri	Rimodulazione FMOF
42	**Bonus montagna e detassazione fitto isole**	Art. 106-bis	Docenti e ATA di montagna e piccole isole	Non quantificati	FISPE
43	**Bonus trasporti pendolari**	Art. 106-bis	Docenti in servizio in altra provincia	Nei limiti del fondo	Fondo valorizzazione (L. 205/2017, c. 593-bis)
44	**Educazione motoria in tutte le classi e aumento ore**	Art. 106-bis	Primaria, classi 1ª-5ª; docenti di scienze motorie	Non quantificati	FISPE
45	**Educazione civica**	Art. 106-bis	Tutti gli ordini; classe A046	Non quantificati	FISPE
46	**Conferma maestre licenziate**	Art. 106-bis	Docenti assunti con provvedimenti cautelari	Senza aggravi	—
47	**Scuole all'estero**	Art. 106-bis	Personale della scuola in servizio all'estero	Senza oneri	—
Personale ATA, Funzionari EQ, DSGA e collaboratori vicari (art. 106-bis)					
48	**Mobilità interregionale degli idonei del concorso Funzionari EQ**	Art. 106-bis	Idonei D.D. 3122/2024	Senza oneri	—
49	**Detassazione dell'indennità dei Funzionari EQ con incarico di DSGA**	Art. 106-bis	Funzionari EQ con incarico di DSGA	5 mln annui	FISPE
50	**Incremento delle dotazioni organiche dei Funzionari amministrativi**	Art. 106-bis	Circa 8.500 nuovi Funzionari EQ	125 / 250 / 380 mln	FISPE
51	**Fondo per la valorizzazione e la perequazione del personale ATA ed EQ**	Art. 106-bis	Personale ATA ed EQ	400 mln annui	FISPE
52	**Potenziamento degli assistenti tecnici informatici**	Art. 106-bis	Scuole del primo ciclo	40 mln annui	FISPE o FMOF
53	**Mobilità compartimentale e intercompartimentale dei Funzionari EQ**	Art. 106-bis	Funzionari EQ	Senza oneri	—
54	**Erogazione tempestiva dell'indennità variabile EQ/DSGA**	Art. 106-bis	DSGA	Senza oneri	FMOF
55	**Responsabilità erariale dei DSGA e fondo assicurativo**	Art. 106-bis	Circa 8.500 DSGA	1,8 mln annui	FISPE

N.	Emendamento	Collocazione	Destinatari	Oneri (mln €)	Copertura
56	**Automazione degli adempimenti contabili e fiscali della PA**	Art. 106-bis	Pubbliche amministrazioni	3 mln 2027; 0,3 mln dal 2028	FISPE
57	**Introduzione del collaboratore vicario**	Art. 106-bis	Un vicario per scuola autonoma (7.389)	95 mln 2027; 285 mln dal 2028	FISPE (esoneri); Fondo art. 16-ter, c. 5, d.lgs. 59/2017 (compenso)
Ordinamenti degli istituti tecnici (art. 106-bis)					
58	**Insegnamenti geografici negli istituti tecnici – A-21**	Art. 106-bis	Docenti A-21, settore economico	Non indicati	—
59	**Attribuzione univoca alla A-21 della Geografia economica**	Art. 106-bis	Docenti A-21 e A-50	Non indicati	—
60	**Recupero della Geografia turistica**	Art. 106-bis	Indirizzo Turismo; docenti A-21	Invarianza	—
61	**Denominazioni, contenuti e uniformità nazionale**	Art. 106-bis	Istituti tecnici	Senza oneri	—
62	**A037 – prevenzione della soprannumerarietà**	Art. 106-bis	Docenti di ruolo A-37	Senza oneri	—
63	**Orario TTRG**	Art. 106-bis	Settore tecnologico-ambientale	Senza oneri	—
64	**A037 al secondo biennio**	Art. 106-bis	Indirizzo Agraria; docenti A-37	Senza oneri	—
Università e ricerca					
65	**Finanziamento strutturale dei PRIN**	Art. 107 (comma aggiuntivo)	Università e ricerca	150 mln annui	FISPE
66	**Enti di ricerca**	Art. 107-bis	Personale tecnico-amministrativo degli EPR	Senza oneri (risorse già stanziate)	—
67	**Riconoscimento preruolo ricercatori**	Art. 107-bis	RTT già assegnisti o RTDA	Non indicati	—
68	**Progressione di carriera di associati e ricercatori a t.i.**	Art. 107-bis	Circa 7.368 associati e 632 RTI abilitati	115 mln annui	FISPE
69	**Piano straordinario professori di prima fascia**	Art. 107-bis (subordinato)	Associati abilitati con 25 anni di attività	37 / 74 / 111 mln	FISPE
70	**Piano straordinario professori di seconda fascia**	Art. 107-ter (subordinato)	632 RTI abilitati	2 mln 2027; 4 mln dal 2028	FISPE
71	**Piano straordinario RTT**	Art. 107-bis	Ex assegnisti (36 mesi) ed ex RTDA (24 mesi)	85 mln annui	FISPE
72	**Tecnologi a tempo indeterminato**	L. 240/2010, art. 24-ter	Tecnici D ed EP con dottorato	Costo pressoché nullo	—
AFAM					
73	**AFAM idonei DM 180/2023**	Comma aggiuntivo	Idonei delle selezioni AFAM	Senza oneri	—
74	**Mobilità AFAM**	Comma aggiuntivo	Docenti e personale tecnico-amministrativo AFAM	Senza oneri	—
75	**AFAM accompagnatori**	L. 178/2020, c. 892	Accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo	Invarianza	—
Sostegno					
76	**Consolidamento dei posti di sostegno in deroga**	Art. 131-ter (nuovo)	20.000 posti per tranche (2027-2030)	2 / 74 / 148 / 222 mln	FISPE

Il numero d'ordine corrisponde a quello dell'indice tematico e del testo. Gli oneri con più cifre indicano gli importi per gli anni 2027 / 2028 / 2029 (e 2030 ove indicato).

ART. 9
(Misure in materia di aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e di soglie del regime forfetario)

1. **Taglio IRPEF 2027 spostato sulla fascia 28-40 mila euro**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Per l'anno 2027, nella determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai contribuenti titolari di un reddito complessivo non superiore a euro 40.000, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dal comma 1, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a euro 28.000, 23 per cento;
b) oltre euro 28.000 e fino a euro 40.000, 30 per cento.
5-ter. Per l'anno 2027, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 40.000 e non superiore a euro 42.000, l'imposta lorda determinata ai sensi del comma 1 è ridotta di un importo pari a 360 euro, moltiplicato per il rapporto tra l'importo di 42.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 2.000 euro.
5-quater. Ai fini dei commi 5-bis e 5-ter, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze."»

Motivazione: L'articolo 9, comma 1, estende per il 2027 l'aliquota del 33 per cento alla fascia di reddito tra 50.000 e 55.000 euro. Il beneficio, fino a 500 euro annui, va a circa 3,2 milioni di contribuenti, tutti con redditi superiori a 50.000 euro.
L'emendamento destina le stesse risorse al ceto medio da lavoro dipendente. Per i contribuenti con reddito complessivo fino a 40.000 euro, l'aliquota sulla fascia tra 28.000 e 40.000 euro scende dal 33 al 30 per cento. È la fascia in cui si colloca la gran parte del personale docente e degli altri dipendenti pubblici e privati, colpita più duramente dalla perdita di potere d'acquisto del triennio 2022-2025.
Il beneficio arriva fino a 360 euro annui per circa 8,8 milioni di contribuenti, contro i 3,2 milioni del testo originario. Tra 40.000 e 42.000 euro il beneficio decresce in modo lineare (comma 5-ter), così non si crea uno scalino d'imposta oltre la soglia. Il comma 5-quater adotta la stessa definizione di reddito complessivo usata dalla disciplina delle detrazioni.
La stima è stata fatta con un modello di microsimulazione sulla distribuzione dei contribuenti IRPEF, calibrato sui dati della relazione tecnica al testo originario: il modello restituisce 1.450 milioni di euro di minor gettito di competenza per l'articolo 9, comma 1, contro i 1.434,2 milioni della RT.

Effetto della proposta	Valore
Minor gettito di competenza	circa 1.394 milioni di euro
Contribuenti interessati	circa 8,8 milioni
Beneficio massimo	360 euro

Riproporzionando gli effetti di cassa della RT si ottiene questo profilo (milioni di euro):

Milioni di euro	2027	2028	2029
Testo originario	−1.166,0	−495,7	+212,0
Emendamento	−1.121	−477	+204

Copertura: l'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri. La minore entrata è inferiore a quella stimata per il testo che sostituisce, e i risparmi residui (circa 40 milioni di euro di competenza) restano acquisiti ai saldi.

Allegato – Stima dei costi delle richieste ANIEF di detassazione

Riforma IRPEF a cinque scaglioni (15/20/25/30/43%)

Intervento	Costo annuo per tutti i contribuenti
15% fino a 18.808 €	circa 42 mld
20% da 18.808 a 28.000 €	+5,5 mld
25% da 28.000 a 40.000 €	+9 mld
30% da 40.000 a 60.000 €	+5 mld
Totale riforma	**55-62 mld (circa il 28% del gettito IRPEF)**

Risparmio annuo per contribuente:

Reddito	Risparmio annuo
20.000 €	circa 1.500 €
28.000 €	circa 1.800 €
35.000 €	circa 2.300 €
40.000 €	circa 2.700 €
50.000 €	circa 3.000 €
oltre 60.000 €	circa 4.300 €

Gli scaglioni IRPEF non si possono riservare a un solo comparto. Un primo passo realistico è il 25% sulla fascia 28-40 mila, che da solo costa circa 9 miliardi.

Fascia 28-40 mila con le risorse dell'art. 9 (1.434 mln)

Variante	Aliquota	Costo	Vantaggio massimo	Platea
A. Tutti i contribuenti	32%	1,15 mld	120 €	circa 14 mln
B. Redditi fino a 50 mila	31%	1,4-1,5 mld	240 €	circa 11 mln
C. Redditi fino a 40 mila	30%	1,3 mld	360 €	circa 8 mln

Detassazioni per il solo personale scolastico

Misura	Costo annuo	Docente	ATA
Aumenti contrattuali al 5%	circa 0,65 mld	580 €	360 €
Tredicesima esente	circa 0,95 mld	850 €	530 €
Accessorio al 15% senza tetto	circa 0,6 mld	590 €	140 €
Totale scuola	**circa 2,2 mld**	**circa 2.000 €**	**circa 1.000 €**

Estese a tutta la PA (circa 3,2 milioni di dipendenti) le stesse misure costerebbero 5-6 miliardi. Un docente con 35 mila euro di imponibile, sommando scaglioni e detassazioni, guadagnerebbe circa 4.300 euro netti l'anno.

ART. 50.
(Modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento del trattamento di fine servizio)

2. **Stop a trattenuta TFR**

Si aggiunge in fine il comma

A decorrere dal 1° gennaio 2027 è abolita, per il personale del comparto istruzione e ricerca assunto successivamente al 31 dicembre 2000 e soggetto al regime di trattamento di fine rapporto (TFR), la riduzione della retribuzione lorda pari al contributo previdenziale obbligatorio del 2,5 per cento sull'80 per cento della retribuzione, prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

Motivazione: Con la privatizzazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, avvenuta con la legge n. 448/1998, i neoassunti dal 1°gennaio 2001 sono transitati dal precedente regime del TFS (trattamento di fine servizio) al TFR (trattamento di fine rapporto). Il cambiamento ha comportato una trattenuta del 2,5% sull'80% della retribuzione, una condizione non prevista per i lavoratori privati secondo l'articolo 2120 del Codice civile. La modifica elimina la trattenuta del 2,5% sul TFR per i neoassunti dal 2001, al fine di garantire parità di trattamento tra tutti i lavoratori del pubblico impiego e quelli del settore privato.

3. **Liquidazione immediata**

Si aggiunge in fine il comma

In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 comma 2 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per il personale scolastico, l'ente erogatore provvede in un'unica soluzione entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa; non si applicano le disposizioni sulla rateizzazione di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Motivazione: il presente emendamento mira ad assicurare la tempestiva corresponsione del trattamento di fine rapporto (TFR) al personale del comparto istruzione e ricerca, prevedendo che esso venga erogato immediatamente alla cessazione del servizio, senza i ritardi attualmente imposti dalla normativa vigente.
Attualmente, il personale scolastico che cessa dal servizio deve attendere un periodo variabile — fino a 12 o 24 mesi — per ricevere il pagamento del TFR o del trattamento di fine servizio (TFS).

Tale ritardo, peraltro, non è giustificato da esigenze tecniche o procedurali insuperabili, poiché le amministrazioni dispongono già di tutti gli elementi necessari per la liquidazione al momento della cessazione del rapporto.

4. TFS personale scolastico: cessazione al 1° settembre equiparata ai limiti di età

All'articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali, la cui cessazione dal servizio ha effetto dal 1° settembre ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell'articolo 12, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificati dal presente articolo:

a) è considerata cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età sia la cessazione con effetto dal 1° settembre dell'anno nel quale il dipendente compie, entro il 31 dicembre, l'età prevista per l'accesso alla pensione di vecchiaia, sia la cessazione con effetto dal 1° settembre successivo al compimento della predetta età; in entrambi i casi i termini previsti dalle predette disposizioni decorrono dalla data di cessazione dal servizio;

b) in luogo dell'anno di maturazione dei requisiti per il pensionamento si ha riguardo, se più favorevole all'interessato, all'anno nel quale ha effetto la cessazione dal servizio.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano alle cessazioni dal servizio con effetto dal 1° settembre 2027.

2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2027, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 170 milioni di euro per l'anno 2030, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034, 60 milioni di euro per l'anno 2035 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2027 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 52 e, quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2030, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034, 60 milioni di euro per l'anno 2035 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Motivazione: Per il personale della scuola la cessazione dal servizio ha effetto dal 1° settembre, inizio dell'anno scolastico, anche quando i requisiti per la pensione maturano entro il 31 dicembre dello stesso anno (art. 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997). La circolare INPS n. 30 del 27 marzo 2026 conferma che per il comparto il termine decorre dalla cessazione e che la riduzione a nove mesi disposta dalla legge n. 199 del 2025 spetta solo a chi matura il diritto alla pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2027. L'articolo 50 conserva lo stesso criterio: ogni scaglione si applica a chi matura i requisiti in quell'anno, e dal 2030 la liquidazione senza attesa e, dal 2031, la riduzione delle rate valgono soltanto per la cessazione «per raggiungimento dei limiti di età».

Il criterio penalizza docenti e ATA in due modi.

– Chi compie l'età per la vecchiaia tra settembre e dicembre resta in servizio fino al 31 agosto successivo e cessa nell'anno seguente, ma conserva il regime dell'anno precedente: chi compie gli anni nell'autunno 2026 e cessa il 1° settembre 2027 resta a dodici mesi, mentre i colleghi che escono lo stesso giorno ne attendono nove; chi li compie nell'autunno 2029 e cessa il 1° settembre 2030 attende ancora tre mesi, mentre dal 2030 la liquidazione decorre dalla cessazione; chi li compie nell'autunno 2034 e cessa nel 2035 subisce ancora la rateizzazione, abolita per chi esce lo stesso giorno con requisiti del 2035.

– Chi, avvalendosi della stessa norma, esce il 1° settembre prima di compiere l'età, che raggiunge entro il 31 dicembre, rischia di non vedersi riconoscere la cessazione «per limiti di età» e quindi di essere escluso dal percorso previsto dall'articolo 50, o di vedere decorrere i termini dal compimento dell'età anziché dalla cessazione.

In entrambi i casi la data di uscita non è scelta dal lavoratore ma imposta dall'ordinamento scolastico per garantire la continuità didattica. L'emendamento equipara le due ipotesi alla cessazione per limiti di età, fa decorrere i termini dal 1° settembre e applica, se più favorevole, il regime dell'anno di cessazione. La stessa Relazione tecnica dichiara di aver tenuto conto della disciplina dell'accesso al pensionamento «con particolare riferimento al settore della scuola». La correzione è coerente con l'ordinanza della Corte costituzionale n. 25 del 2026, che chiede una disciplina conforme alle «segnalate esigenze di tutela», ed elimina una disparità di trattamento (art. 3 Cost.) tra dipendenti pubblici che cessano nello stesso giorno.

Relazione tecnica: Il personale scolastico rappresenta circa il 30 per cento dei pensionamenti di vecchiaia dei dipendenti pubblici (circa 11.000 l'anno sui circa 37.000 della Relazione tecnica); circa un terzo compie l'età tra settembre e dicembre (circa 3.700 l'anno), con un trattamento medio stimato in 75.000 euro. Poiché la cessazione avviene il 1° settembre, l'anticipo di tre mesi del pagamento resta per lo più nello stesso esercizio e non produce effetti di cassa. Gli effetti si concentrano nel 2030, quando i pagamenti della coorte che cessa il 1° settembre 2030 passano dal 2031 al 2030, e nel 2035, primo anno senza rateizzazione. Prudenzialmente non si considerano i minori pagamenti degli anni successivi agli anticipi e si stima un onere costante di 15 milioni annui per l'equiparazione della lettera a). Oneri netti: 5 milioni nel 2027, 15 milioni nel 2028 e nel 2029, 170 milioni nel 2030, 15 milioni annui dal 2031 al 2034, 60 milioni nel 2035 e 5 milioni annui dal 2036. Il fondo di cui all'articolo 52, destinato alle misure di supporto in uscita dal mercato del lavoro, è coerente con la finalità della norma.

5. TFS: estensione ai limiti di servizio e al collocamento a riposo d'ufficio

All'articolo 50 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: «nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età» con le seguenti: «nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza ovvero per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione»;

b) al comma 2, capoverso «7-bis», primo e secondo periodo, sostituire le parole: «limitatamente ai casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età» con le seguenti: «limitatamente ai casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza ovvero per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione»;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, terzo periodo, e dal comma 2, come modificati, valutati in 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 65 milioni di euro per l'anno 2032, 30 milioni di euro per l'anno 2033, 20 milioni di euro per l'anno 2034, 50 milioni di euro per l'anno 2035, 55 milioni di euro per l'anno 2036 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Motivazione: La Corte costituzionale (sentenze n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023, ordinanza n. 25 del 2026, punto 12) ha chiesto di rimuovere il pagamento differito e rateale per tutti i dipendenti che cessano «per raggiungimento dei limiti di età e di servizio o per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio». Sono le stesse ipotesi per le quali l'articolo 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997 prevede il termine breve. L'articolo 50 riduce il termine a sei e tre mesi per tutte queste ipotesi, ma dal 2030 limita la liquidazione dalla cessazione, e dal 2031 l'aumento della prima rata, ai soli limiti di età.

Ne deriva un'incongruenza evidente: per chi cessa per limiti di servizio o per anzianità massima e matura i requisiti dal 2030, la riduzione a tre mesi, riferita ai soli requisiti maturati entro il 31 dicembre 2029, non si applica più e torna il termine di nove mesi del primo periodo. Per questo personale (in particolare comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico e dipendenti collocati a riposo d'ufficio) il percorso si interrompe e anzi arretra, e la rateizzazione resta senza limite di tempo. L'emendamento estende ai casi già individuati dalla Corte la liquidazione dalla cessazione dal 2030 e il superamento della rateizzazione. Le proposte di legge A.C. 1254 e A.C. 1264 della XIX legislatura, citate nell'ordinanza, riguardavano già sia i limiti di età sia quelli di servizio.

Relazione tecnica: La platea aggiuntiva è stimata prudenzialmente nell'8 per cento di quella considerata dalla Relazione tecnica (circa 3.000 cessazioni l'anno). Per i requisiti maturati dal 2030 l'emendamento sostituisce il termine di nove mesi, che tornerebbe ad applicarsi, con la liquidazione dalla cessazione, ed estende l'aumento della prima rata e il superamento della rateizzazione. Applicando le basi tecniche della Relazione tecnica, gli oneri netti sono valutati in 95 milioni per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 65 milioni nel 2032, 30 milioni nel 2033, 20 milioni nel 2034, 50 milioni nel 2035, 55 milioni nel 2036 e 10 milioni annui dal 2037.

6. **TFS: correzione della rateizzazione (rinvio al comma 7 e lettera c)**

All'articolo 50, comma 2, capoverso «7-bis», primo periodo, sostituire le parole: «il limite di 50.000 euro di cui alle lettere a) e b) del comma 6 è rideterminato» con le seguenti: «il limite di 50.000 euro di cui alle lettere a) e b) del comma 7 e il primo importo annuale di cui alla lettera c) del medesimo comma 7 sono rideterminati» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui alla lettera c) del comma 7, il secondo importo annuale è pari alla differenza tra 100.000 euro e il primo importo annuale come rideterminato ai sensi del primo periodo.»

Motivazione: Il comma 2 dell'articolo 50 rinvia alle «lettere a) e b) del comma 6» dell'articolo 12 del d.l. n. 78 del 2010. Il comma 6 riguarda però il monitoraggio delle domande di pensionamento e non contiene lettere: le soglie della rateizzazione (50.000 euro, 100.000 euro) sono alle lettere a), b) e c) del comma 7. Il rinvio va corretto per evitare incertezze applicative.

Inoltre la norma modifica soltanto le lettere a) e b) e lascia invariata la lettera c), secondo cui per i trattamenti pari o superiori a 100.000 euro il primo e il secondo importo annuale restano pari a 50.000 euro. La Relazione tecnica, invece, presuppone che anche per questi trattamenti la prima rata salga a 60.000-90.000 euro e che la seconda sia pari alla differenza fino a 100.000 euro. Con il testo attuale, chi ha un trattamento di almeno 100.000 euro, che la Relazione tecnica indica come importo medio, non avrebbe alcun beneficio fino al 2035. Si creerebbe inoltre un effetto soglia irragionevole: nel 2034 un trattamento di 99.000 euro sarebbe pagato in due rate (90.000 euro e 9.000 euro dopo un anno), uno di 100.000 euro in due rate da 50.000 euro a distanza di un anno. L'emendamento allinea il testo alla Relazione tecnica.

Relazione tecnica: L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già quantificati nella Relazione tecnica, che descrive per la seconda e la terza quota esattamente la disciplina qui resa esplicita.

7. **TFS: superamento della rateizzazione anticipato al 2031**

All'articolo 50, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2028 e limitatamente ai casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, il limite di 50.000 euro di cui alle lettere a) e b) del comma 7 e il primo importo annuale di cui alla lettera c) del medesimo comma sono rideterminati in 60.000 euro qualora i requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2028, in 75.000 euro qualora siano maturati entro il 31 dicembre 2029 e in 90.000 euro qualora siano maturati entro il 31 dicembre 2030; nei casi di cui alla lettera c) il secondo importo annuale è pari alla differenza tra 100.000 euro e il primo importo annuale come rideterminato. Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2031 e limitatamente ai casi di cui al primo periodo, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 7."

2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2028, 380 milioni di euro per l'anno 2029, 635 milioni di euro per l'anno 2030, 250 milioni di euro per l'anno 2031 e 275 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 380 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 52 e, quanto a 635 milioni di euro per l'anno 2030, 250 milioni di euro per l'anno 2031 e 275 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Motivazione: L'ordinanza n. 25 del 2026 chiede di eliminare entrambi i meccanismi dilatori «entro un orizzonte temporale definito e ragionevole». L'articolo 50 chiude il differimento con i requisiti del 2030, ma comincia a ridurre la rateizzazione solo dal 2031 e la elimina con i requisiti del 2035: gli ultimi pagamenti rateali cadranno nel 2036, quasi dieci anni dopo l'ordinanza e diciassette dopo la sentenza n. 159 del 2019. Eppure la rateizzazione è la componente più pesante per il lavoratore: secondo le stime dell'INPS riportate nell'ordinanza vale 11,6 miliardi su 15,6.

L'emendamento fa procedere insieme i due percorsi: la prima rata sale a 60.000 euro (requisiti 2028), 75.000 euro (2029) e 90.000 euro (2030), e dal 2031 la rateizzazione è abolita. Entrambi i meccanismi cessano così con i requisiti maturati nel 2031, quattro anni prima. Il trattamento di fine servizio è un debito già maturato: anticipare i pagamenti non aumenta la spesa complessiva ma ne sposta la cassa, distribuita su più esercizi come consentito dalla stessa Corte. Il testo corregge anche il rinvio al comma 7 e la lettera c) (v. emendamento 6).

Relazione tecnica: Con le basi tecniche della Relazione tecnica, l'anticipo comporta maggiori oneri netti di 50 milioni nel 2028, 380 milioni nel 2029, 635 milioni nel 2030, 250 milioni nel 2031 e 275 milioni nel 2032, compensati da minori oneri rispetto al testo del DDL negli anni dal 2033 al 2037 (circa 65 milioni nel 2033, 185 milioni nel 2034, 570 milioni nel 2035, 610 milioni nel 2036 e 155 milioni nel 2037), quando i pagamenti rateali previsti dal DDL sono già stati effettuati. Nell'arco del decennio l'effetto complessivo è sostanzialmente nullo.

8. TFS: rivalutazione monetaria delle somme differite o rateizzate

All'articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza ovvero per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, sugli importi dei trattamenti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, corrisposti oltre il terzo mese successivo alla cessazione dal servizio per effetto del differimento previsto dal medesimo comma 2 o della rateizzazione prevista dall'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, spetta la rivalutazione monetaria, calcolata in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT tra il terzo mese successivo alla cessazione e il mese di scadenza del termine per la corresponsione di ciascun importo. Restano fermi gli interessi dovuti per il ritardato pagamento.

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica agli importi corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2027, anche se relativi a cessazioni dal servizio anteriori a tale data.

2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, valutati in 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 100 milioni di euro per l'anno 2029, 85 milioni di euro per l'anno 2030, 65 milioni di euro per l'anno 2031, 55 milioni di euro per l'anno 2032, 40 milioni di euro per l'anno 2033, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2034 e 2035, 25 milioni di euro per l'anno 2036 e 10 milioni di euro per l'anno 2037, si provvede, quanto agli anni dal 2027 al 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 52 e, quanto agli anni dal 2030 al 2037, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Motivazione: Il pagamento differito e rateale del trattamento di fine servizio non è accompagnato dalla rivalutazione delle somme: il lavoratore riceve dopo uno, due o tre anni lo stesso importo nominale, eroso dall'inflazione (indice ISTAT FOI: 8,1 per cento nel 2022 e 5,4 per cento nel 2023). È uno dei vizi denunciati dai giudici rimettenti nei giudizi decisi con l'ordinanza n. 25 del 2026: il TAR Friuli-Venezia Giulia ha sottolineato che la lesione deriva anche dalla «mancata previsione, accanto ai meccanismi dilatori, della rivalutazione monetaria». La stessa INPS, nel giudizio, ha indicato la rivalutazione degli importi successivi alla prima rata come possibile intervento correttivo.
L'articolo 50 non prevede alcuna rivalutazione né per le coorti del periodo transitorio, che fino al 2034 continueranno a ricevere il trattamento in più rate, né per chi è già in quiescenza e attende le rate residue. L'emendamento riconosce la rivalutazione sulle somme pagate oltre i tre mesi fisiologici, dal 1° gennaio 2027 anche per le cessazioni precedenti. È la misura che, a fronte di un onere limitato, rende il periodo transitorio compatibile con l'art. 36 Cost. e con l'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU.
Relazione tecnica: L'onere è stimato applicando un'inflazione del 2 per cento annuo, in linea con il quadro programmatico, alle somme corrisposte oltre il terzo mese dalla cessazione per le ipotesi indicate, comprese le rate residue delle cessazioni anteriori al 2027. Con la graduale eliminazione del differimento e della rateizzazione prevista dall'articolo 50, l'onere netto decresce da 105 milioni nel 2027 e nel 2028 a 100 milioni nel 2029, 85 milioni nel 2030, 65 milioni nel 2031, 55 milioni nel 2032, 40 milioni nel 2033, 30 milioni nel 2034 e nel 2035, 25 milioni nel 2036 e 10 milioni nel 2037, quando si esaurisce.

9. **Lavoro gravoso per il personale scolastico**

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:
«ART. 52-bis
(Riconoscimento del lavoro gravoso per il personale scolastico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, ai fini dell'articolo 1, comma 179, lettera d), e comma 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono considerate attività gravose anche quelle svolte dal personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e paritarie. Restano fermi gli ulteriori requisiti previsti dalle disposizioni richiamate.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2027, 300 milioni di euro per l'anno 2028 e 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande secondo le modalità previste per le prestazioni di cui alle disposizioni richiamate al comma 1; qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non prende in esame ulteriori domande.
3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede, per gli anni 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 52 e, a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

(Riconoscimento del lavoro gravoso per i docenti)

Identico alla versione 1, con le seguenti differenze:
al comma 1, le parole «personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e paritarie» sono sostituite da «personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali e paritarie di ogni ordine e grado»;
al comma 2, i limiti di spesa sono di 120 milioni per il 2027, 240 milioni per il 2028 e 280 milioni annui dal 2029.

(Riconoscimento del lavoro gravoso per i docenti della scuola primaria)

Identico alla versione 1, con le seguenti differenze:
al comma 1, le parole «personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e paritarie» sono sostituite da «personale docente della scuola primaria statale e paritaria», precisando che l'estensione opera ai fini dei commi 199, lettera d), della legge n. 232 del 2016 e 147-153 della legge n. 205 del 2017, per i quali è oggi riconosciuta la sola scuola dell'infanzia;
al comma 2, i limiti di spesa sono di 40 milioni per il 2027, 80 milioni per il 2028 e 90 milioni annui dal 2029.

Motivazione: Tra le attività gravose la normativa vigente riconosce, ai fini dei lavoratori precoci e dell'esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita, soltanto gli insegnanti della scuola dell'infanzia e gli educatori degli asili nido; ai fini dell'APE sociale l'elenco, aggiornato dalla legge di bilancio 2022, comprende anche i docenti della scuola primaria. Il resto del personale scolastico ne è escluso, nonostante le evidenze scientifiche e i dati del Ministero sull'elevata incidenza di stress lavoro-correlato e burnout nella professione docente, l'età media del personale (la più alta d'Europa) e i carichi crescenti per inclusione, gestione delle classi numerose, vigilanza e adempimenti amministrativi, che gravano anche sul personale ATA.
L'emendamento riconosce come gravoso il lavoro di tutto il personale scolastico (versione 1), di tutti i docenti (versione 2) o, in via subordinata, dei docenti della scuola primaria, uniformandone il trattamento a quello dell'infanzia (versione 3). Restano fermi i requisiti contributivi e di durata dell'attività previsti dalle norme richiamate. Gli oneri derivano dall'accesso anticipato all'APE sociale, al pensionamento con 41 anni di contributi per i lavoratori precoci e dalla mancata applicazione dell'adeguamento alla speranza di vita. Considerata l'età media elevata del personale e i requisiti di durata dell'attività gravosa, si stimano limiti di spesa crescenti fino a 350 milioni annui (versione 1), 280 milioni (versione 2) e 90 milioni (versione 3). Il meccanismo del limite di spesa con monitoraggio INPS, già utilizzato per l'APE sociale, garantisce che gli oneri non superino gli importi indicati.

10. **Lavoro usurante (burnout) per il personale scolastico**

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:
«ART. 52-ter
(Riconoscimento del lavoro usurante per il personale scolastico)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e paritarie, in considerazione dell'esposizione a rischi da stress lavoro-correlato e da sindrome da burnout."
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande di accesso al trattamento pensionistico presentate a decorrere dal 1° gennaio 2027, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2027, 550 milioni di euro per l'anno 2028 e 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 67 del 2011; qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, la decorrenza dei trattamenti è differita con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti.
3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede, per gli anni 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 52 e, a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

(Riconoscimento del lavoro usurante per il personale docente)

Identico alla versione 1, con le seguenti differenze:
alla lettera d-bis), le parole «personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario» sono sostituite da «personale docente ed educativo»;
al comma 2, i limiti di spesa sono di 250 milioni per il 2027, 450 milioni per il 2028 e 650 milioni annui dal 2029.

Motivazione: Il decreto legislativo n. 67 del 2011 consente l'accesso anticipato alla pensione, con il sistema delle quote, ai lavoratori addetti ad attività particolarmente faticose e pesanti. La professione docente e, più in generale, il lavoro nella scuola espongono a un rischio di stress lavoro-correlato e di burnout documentato da numerosi studi nazionali e internazionali, con una incidenza di patologie psichiatriche tra le cause di inidoneità al servizio superiore a quella di altre categorie del pubblico impiego. L'emendamento inserisce il personale scolastico (versione 1) o il solo personale docente ed educativo (versione 2) tra i lavori usuranti, con accesso alle regole di pensionamento anticipato previste dal decreto, nel rispetto dei requisiti di durata dell'attività (almeno sette anni negli ultimi dieci o metà della vita lavorativa).
La Corte di cassazione, Sezione lavoro, con ordinanza 15 giugno 2026, n. 20005, ha ribadito che l'articolo 2087 del codice civile tutela il lavoratore anche da condotte che, pur prive di intento persecutorio, mantengono un ambiente di stress o di disagio dannoso per la salute, ponendo a carico del datore di lavoro la prova di aver adottato le misure idonee a ridurre i rischi. Se l'ordinamento riconosce il danno derivante da un ambiente stressogeno, deve riconoscere coerentemente anche sul piano previdenziale l'esposizione strutturale del personale scolastico a questo rischio.
La platea potenzialmente interessata è ampia (circa 1,2 milioni di unità nella versione 1, circa 950.000 nella versione 2), ma l'accesso effettivo dipende dalla maturazione congiunta dei requisiti anagrafici e contributivi. Gli oneri, derivanti dall'anticipo dei pensionamenti al netto del minor costo del personale che subentra, sono contenuti entro limiti di spesa crescenti fino a 800 milioni annui (versione 1) e 650 milioni (versione 2), con il meccanismo di monitoraggio e differimento delle decorrenze già previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 67 del 2011.

11. Congedo parentale: sostituzione del personale scolastico dal primo giorno

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:
«ART. 59-bis
(Sostituzione del personale scolastico in congedo parentale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, in caso di assenza del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali per la fruizione del congedo parentale di cui all'articolo 32 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dall'articolo 59 della presente legge, i dirigenti scolastici possono conferire supplenze brevi e saltuarie dal primo giorno di assenza, in deroga all'articolo 1, commi 332 e 333, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. Le supplenze di cui al comma 1 sono conferite nel limite di spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Il Ministero dell'istruzione e del merito provvede al monitoraggio della spesa e, in caso di raggiungimento anche prospettico del limite, ne dà tempestiva comunicazione alle istituzioni scolastiche, che riprendono ad applicare le disposizioni di cui al comma 1 oggetto di deroga.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»

Motivazione: L'articolo 59 estende il congedo parentale indennizzato all'80 per cento fino a due mesi, tre per il secondo figlio e quattro dal terzo. È una misura positiva, ma la Relazione tecnica esclude per la scuola qualsiasi onere di sostituzione, perché presuppone che le assenze siano coperte con l'organico dell'autonomia, che per il personale ATA non si conferiscano supplenze brevi nei primi sette giorni e che i docenti siano sostituiti fino a dieci giorni con le risorse interne. In una scuola in cui il personale è in larga parte femminile e in età fertile, questo significa classi scoperte, accorpamenti e servizi amministrativi e di vigilanza ridotti, proprio quando il congedo si allunga.
L'emendamento consente di nominare il supplente dal primo giorno di assenza per congedo parentale, in deroga ai divieti della legge n. 190 del 2014 e all'obbligo di copertura interna della legge n. 107 del 2015, entro un limite di spesa certo e con monitoraggio ministeriale.
La Relazione tecnica all'articolo 59 stima oneri complessivi per tutti i lavoratori pari a 88 milioni nel 2027, 259 milioni nel 2028 e 330 milioni nel 2029, escludendo oneri di sostituzione per la scuola. L'emendamento quantifica le supplenze aggiuntive con un tetto di spesa: 25 milioni nel 2027 (la misura opera per i congedi successivi al 31 dicembre 2026 e si avvia gradualmente) e 50 milioni annui a regime, pari a circa 18.000 mesi-persona di supplenza al costo medio mensile lordo Stato di circa 2.800 euro. La spesa è contenuta nel limite grazie al monitoraggio previsto dal comma 2.

12. Congedo parentale del personale scolastico a tempo determinato

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:
«ART. 59-ter
(Congedo parentale del personale scolastico a tempo determinato)

1. Al personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali con contratto a tempo determinato, ivi comprese le supplenze brevi e saltuarie, il congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dall'articolo 59 della presente legge, spetta per tutta la durata del contratto, con il medesimo trattamento economico previsto per il personale a tempo indeterminato, compresa la retribuzione per intero dei primi trenta giorni. La fruizione del congedo non costituisce causa di risoluzione o di mancato conferimento della supplenza.
2. I periodi di congedo parentale fruiti in costanza di contratto sono considerati servizio effettivamente prestato ai fini del punteggio nelle graduatorie e dell'anzianità di servizio. Se il contratto termina durante il congedo, l'indennità prosegue a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Motivazione: Il personale ATA e docente a tempo determinato incontra ostacoli nella fruizione del congedo parentale: il congedo è legato alla presa di servizio, si interrompe con la fine della supplenza e i periodi fuori nomina non sono valutati né per il punteggio né per l'anzianità. Il problema riguarda in particolare le supplenze brevi, molto diffuse tra i collaboratori scolastici. L'emendamento garantisce al personale precario il congedo con lo stesso trattamento economico del personale di ruolo, ne impedisce l'uso come causa di esclusione dalla supplenza e lo riconosce come servizio.

L'onere deriva dal riconoscimento dei primi trenta giorni retribuiti per intero e dalla valutazione dei periodi come servizio; considerata la durata media delle supplenze, è valutato in 5 milioni di euro annui.

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:
«ART. 65-bis (Misure fiscali in favore del personale scolastico)

13. Detassazione 2027 per il personale scolastico, coperta con tagli alla spesa militare

1. Per l'anno 2027 le disposizioni di cui all'articolo 360-sexies del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, si applicano anche agli incrementi retributivi corrisposti al personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, in attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e ricerca relativo al triennio 2025-2027. Al personale di cui al primo periodo non si applica il limite di reddito previsto dal secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 360-sexies.
2. Per l'anno 2027 la tredicesima mensilità corrisposta al personale di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali. Resta ferma la disciplina contributiva vigente.
3. Per l'anno 2027 l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 360-novies del testo unico di cui al comma 1 si applica al personale di cui al medesimo comma 1 senza il limite di 800 euro e senza il limite di reddito previsto dal secondo periodo del comma 1 del citato articolo 360-novies.
4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 2.200 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 232.517.456 euro, mediante le riduzioni di cui all'articolo 92, come modificato dalla presente legge;
b) quanto a 520.000.000 euro, mediante le riduzioni di cui all'articolo 95, comma 1, come modificato dalla presente legge;
c) quanto a 1.447.482.544 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2027 (Tabella n. 12), con esclusione delle spese di personale, ivi compresi i rifinanziamenti disposti nella Sezione II per le voci "Difesa – funzionamento" e "Joint Rapid Response Force".»
Conseguentemente:
a) all'articolo 91, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. In relazione alle riduzioni di spesa disposte dall'articolo 65-bis, comma 4, il Governo ridetermina in diminuzione, per l'anno 2027, l'ammontare della spesa per la difesa oggetto della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263, in misura pari alle riduzioni medesime. Il Governo ne dà comunicazione alla Commissione europea e alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;
b) all'articolo 92: sopprimere le parole: «di euro 26.430.000 per l'anno 2027,»; sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2027 e 2028» con le seguenti: «per l'anno 2028»;
c) all'articolo 95, comma 1, sopprimere le parole: «di euro 520.000.000 per l'anno 2027 e».

In subordine

Emendamento senza l'esenzione della tredicesima

Identico alla versione precedente, con le seguenti modificazioni:

- sopprimere il comma 2;

• al comma 4, sostituire le parole «da 1 a 3, valutati in 2.200 milioni di euro» con le seguenti: «1 e 3, valutati in 1.250 milioni di euro», e alla lettera c) sostituire l'importo «1.447.482.544 euro» con il seguente: «497.482.544 euro».
Effetti: aumenti contrattuali al 5% (circa 650 milioni) e accessorio al 15% senza tetto (circa 600 milioni); onere complessivo 1.250 milioni di euro per il 2027.

13.2 Emendamento senza la sostitutiva sul salario accessorio

Identico alla versione precedente, con le seguenti modificazioni:
• sopprimere il comma 3;
• al comma 4, sostituire le parole «da 1 a 3, valutati in 2.200 milioni di euro» con le seguenti: «1 e 2, valutati in 1.600 milioni di euro», e alla lettera c) sostituire l'importo «1.447.482.544 euro» con il seguente: «847.482.544 euro».
Effetti: aumenti contrattuali al 5% (circa 650 milioni) e tredicesima esente (circa 950 milioni); onere complessivo 1.600 milioni di euro per il 2027.

Motivazione: La manovra riconosce ai lavoratori del settore privato due imposte sostitutive per il 2027: il 5 per cento sugli incrementi da rinnovo contrattuale (art. 6) e il 15 per cento su notturno, festivi e turni (art. 7). Ai dipendenti pubblici riserva soltanto la sostitutiva del 15 per cento sull'accessorio, entro 800 euro e con reddito 2026 non superiore a 50.000 euro (art. 65).
Il personale della scuola ha le retribuzioni più basse del pubblico impiego e un forte divario con i colleghi europei. L'emendamento gli estende per il 2027 lo stesso trattamento del privato e lo rafforza con tre misure:
comma 1: sostitutiva del 5 per cento sugli aumenti del CCNL 2025-2027, senza il tetto di reddito di 33.000 euro, che escluderebbe gran parte dei docenti;
comma 2: esenzione IRPEF della tredicesima;
comma 3: sostitutiva del 15 per cento su tutto il salario accessorio, senza i limiti dell'art. 65 (RPD, CIA, fondo d'istituto, ore eccedenti e incarichi).
Le risorse vengono dagli incrementi di spesa militare di parte corrente disposti dalla manovra per il 2027. Coerentemente, il comma 1-bis aggiunto all'art. 91 riduce in misura corrispondente la spesa per la difesa coperta dalla clausola di salvaguardia nazionale, ridefinendo l'importo comunicato alla Commissione europea.
Platea: circa 950.000 docenti e 260.000 unità di personale ATA, di ruolo e supplenti annuali.

Comma	Ipotesi di calcolo	Minor gettito 2027
1. Aumenti al 5%	Incrementi medi a regime di 142 € mensili (docenti) e 104 € (ATA) per 13 mensilità; aliquota marginale effettiva, comprese addizionali e decalage delle detrazioni, circa 40% docenti e 34% ATA	circa 650 mln (580 € docente, 360 € ATA)
2. Tredicesima esente	Tredicesima media imponibile circa 2.100 € (docenti) e 1.550 € (ATA)	circa 950 mln (850 € docente, 530 € ATA)
3. Accessorio al 15% oltre 800 €	Quota eccedente gli 800 € già agevolati dall'art. 65: circa 2.400 € (docenti) e 700 € (ATA)	circa 600 mln (590 € docente, 140 € ATA)
Totale	**\| 2.200 mln**	

Il risparmio complessivo è di circa 2.000 euro per docente e 1.000 euro per ATA. Le coperture sono tutte di parte corrente, come richiede l'art. 17 della legge n. 196 del 2009:

Fonte di copertura (2027)	Importo
Art. 92 (fondo riserve e servizi operativi della difesa)	232,5 mln
Art. 95, c. 1 (incremento del fondo missioni internazionali)	520 mln
Tabella n. 12, parte corrente esclusa la spesa di personale (rifinanziamenti Sezione II: funzionamento 1.008 mln, Joint Rapid Response Force 267 mln)	1.447,5 mln
Totale	**2.200 mln**

ART. 66.
(Disposizioni in materia di assunzioni e di trattamento del pubblico impiego)

14. Buono pasto per il personale scolastico, finanziato dallo Stato

Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:
«ART. 66-quater
(Buono pasto per il personale scolastico)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, al personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, compresi i direttori dei servizi generali e amministrativi, delle istituzioni scolastiche ed educative statali, con contratto a tempo indeterminato e determinato, è attribuito un buono pasto del valore nominale di 7 euro per ogni giornata lavorativa nella quale l'orario di servizio, comprensivo delle attività funzionali all'insegnamento e dei rientri pomeridiani, sia superiore a sei ore, con pausa, ovvero si articoli in orario antimeridiano e pomeridiano. Resta fermo il limite di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attribuzione e di erogazione, anche in forma elettronica, e il riparto delle risorse tra le istituzioni scolastiche, nel limite di spesa di cui al comma 3.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2027 e di 320 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

(Buono pasto per il personale scolastico per il personale ATA e DSGA)
Identico all'opzione 1, con le seguenti differenze:

- al comma 1, le parole «al personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, compresi i direttori dei servizi generali e amministrativi,» sono sostituite da «al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, compresi i direttori dei servizi generali e amministrativi,» e le parole «comprensivo delle attività funzionali all'insegnamento e dei rientri pomeridiani,» sono sostituite da «comprensivo dei rientri pomeridiani e delle turnazioni,»;
- al comma 3, gli importi sono di 75 milioni di euro per l'anno 2027 e di 185 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Motivazione: Il personale della scuola è l'unico del pubblico impiego statale a non percepire il buono pasto, pur svolgendo sempre più spesso orari prolungati: rientri pomeridiani, consigli di classe, scrutini, collegi, attività di tempo pieno e tempo prolungato per i docenti; turnazioni, aperture pomeridiane e servizi di segreteria per il personale ATA e i DSGA. Nei ministeri e negli altri comparti il buono pasto è riconosciuto da decenni per le giornate con orario superiore alle sei ore.

L'emendamento attribuisce il buono pasto, nel valore di 7 euro previsto per le amministrazioni statali, per le giornate con orario superiore a sei ore o articolato su mattina e pomeriggio, a tutto il personale scolastico (opzione 1) o, in via subordinata, al solo personale ATA e ai DSGA (opzione 2), che con l'orario di 36 ore settimanali e le turnazioni si trovano più spesso in questa condizione. Il riparto delle risorse alle scuole è affidato a un decreto ministeriale, entro un limite di spesa certo.
Il buono pasto non costituisce reddito imponibile nei limiti di legge e non comporta oneri riflessi. Opzione 1: per i docenti (circa 950.000) si stimano in media 20 giornate annue con orario superiore a sei ore (circa 133 milioni); per il personale ATA e i DSGA (circa 260.000) circa 100 giornate annue (circa 182 milioni). Il totale a regime è di circa 320 milioni annui. Opzione 2: circa 185 milioni annui. Per il 2027 l'onere è riferito al periodo settembre-dicembre (circa il 40 per cento). La spesa è contenuta nel limite autorizzato, cui si adegua il riparto.

ART. 66

15. Soppressione dei tagli all'organico di docenti e ATA

Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente:
a) ai commi 7 e 8, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «5,»;
b) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-ter. Agli oneri derivanti dalla soppressione del comma 5, pari a 83,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 251,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

In alternativa - soppressione del solo taglio ATA

Al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 2).
Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

> «13-ter. Agli oneri derivanti dalla soppressione del comma 5, lettera a), numero 2), pari a 20,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 61,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

In alternativa - soppressione del solo taglio docenti

Al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 1).
Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

> «13-ter. Agli oneri derivanti dalla soppressione del comma 5, lettera a), numero 1), pari a 63,4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 190,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Motivazione: Dopo i 5.660 posti dell'organico dell'autonomia e i posti ATA già tagliati dalla legge di bilancio 2025, la manovra 2027 dispone un'ulteriore riduzione di 4.925 posti docenti e 2.049 posti ATA dall'anno scolastico 2027/2028, giustificata con il calo demografico. Il calo degli alunni dovrebbe essere invece l'occasione per ridurre il numero di alunni per classe, rafforzare il tempo pieno, il sostegno e il recupero degli apprendimenti, contrastare la dispersione scolastica e garantire il funzionamento di segreterie, laboratori e vigilanza, già oggi in sofferenza per oltre 22.000 posti ATA vacanti coperti da supplenti. L'emendamento sopprime i nuovi tagli (principale) o, in subordine, quello del personale ATA o quello dei posti docenti.
Si utilizzano gli importi della Relazione tecnica all'art. 66 (voce "Scuola": 83,9 milioni nel 2027 e 251,7 milioni dal 2028), ripartiti tra docenti e ATA in proporzione ai posti e al costo medio (circa 38.600 euro per un posto docente e 30.000 euro per un posto ATA, lordo Stato): taglio ATA 20,5 milioni nel 2027 e 61,5 milioni dal 2028; taglio docenti 63,4 milioni nel 2027 e 190,2 milioni dal 2028.

16. Burnout e stress lavoro-correlato del personale scolastico: inchiesta ministeriale (senza oneri)

Presso il Ministero dell'istruzione e del merito opera l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 4 marzo 2024, n. 25, istituito con decreto interministeriale n. 157/2025; i componenti sono stati nominati con DM 11 maggio 2026, n. 80. In sede di conversione del decreto-legge n. 159 del 2025 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (legge n. 198 del 2025) il Governo ha accolto un ordine del giorno per un osservatorio permanente sul burnout.

Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«ART. 66-sexies
(Indagine nazionale sul burnout e sullo stress lavoro-correlato del personale scolastico)
1. Il Ministero dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero della salute, avvalendosi dell'INAIL, dell'INPS e dell'Istituto superiore di sanità, svolge entro il 31 dicembre 2027 un'indagine nazionale sull'incidenza della sindrome da burnout, dello stress lavoro-correlato e delle patologie psichiche e fisiche connesse all'attività lavorativa del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e paritarie.
2. L'indagine di cui al comma 1 rileva in particolare:
a) i dati sulle assenze per malattia, sulle inidoneità al servizio, sugli utilizzi in altri compiti e sui pensionamenti per inabilità, distinti per ordine di scuola, profilo professionale, età e genere;
b) il confronto con le altre categorie del pubblico impiego e del lavoro privato;
c) i fattori organizzativi di rischio, anche ai fini della valutazione dello stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
d) l'effettiva adozione, da parte delle istituzioni scolastiche, della valutazione dello stress lavoro-correlato e gli effetti sulla salute delle condizioni microclimatiche degli ambienti scolastici.
3. All'indagine partecipano, con funzioni consultive, le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Istruzione e ricerca. Gli esiti dell'indagine, corredati di proposte, anche ai fini del riconoscimento delle attività del personale scolastico come lavori gravosi o usuranti, sono trasmessi alle Camere entro il 30 giugno 2028.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e gli enti interessati provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Motivazione: Numerosi studi nazionali e internazionali documentano nel personale scolastico un'incidenza di burnout e di stress lavoro-correlato superiore a quella di altre professioni, con una quota rilevante di patologie psichiche tra le cause di inidoneità al servizio. La legge n. 25 del 2024 ha previsto l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, istituito con decreto interministeriale n. 157/2025 e i cui componenti sono stati nominati con DM 11 maggio 2026, n. 80; in sede di conversione del decreto-legge n. 159 del 2025 il Governo si è inoltre impegnato, accogliendo un ordine del giorno, a dare vita a un osservatorio permanente sulla salute del personale, sullo stress lavoro-correlato e sul burnout di docenti e ATA. Manca però ancora una rilevazione ufficiale e sistematica dei dati e un mandato preciso che consenta di trarne conseguenze sul piano delle politiche di prevenzione e del riconoscimento previdenziale.
La necessità di dati certi è accresciuta dall'ordinanza della Corte di cassazione, Sezione lavoro, 15 giugno 2026, n. 20005, che ha riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro per i danni alla salute derivanti da un ambiente stressogeno anche in assenza di mobbing. Conoscere il fenomeno e verificare l'effettiva valutazione del rischio nelle scuole è il presupposto di una prevenzione efficace.
L'emendamento affida al Ministero, con INAIL, INPS e Istituto superiore di sanità, un'indagine nazionale con scadenza certa e trasmissione degli esiti alle Camere. Le proposte possono riguardare il riconoscimento del lavoro nella scuola come gravoso o usurante (emendamenti sul lavoro gravoso e usurante).
L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: le amministrazioni provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente e i dati utilizzati sono già in possesso di Ministero, INPS e INAIL.

17. Docenti: 100% dei posti vacanti e recupero dei posti non assegnati

All'articolo 66, dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente ed educativo sono autorizzate, ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia all'esito delle operazioni di mobilità.
5-ter. I posti autorizzati ai sensi del comma 5-bis che restano non assegnati per esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono attribuiti nel medesimo anno scolastico agli aspiranti inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per il posto o la classe di concorso corrispondente, con contratto a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo, disposta dall'anno scolastico successivo previo superamento del percorso annuale di formazione e prova e di una prova disciplinare finale. Le modalità sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
5-quater. Agli oneri derivanti dai commi 5-bis e 5-ter, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2027, 2 milioni di euro per l'anno 2028 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»

Motivazione: Quest'anno il Ministero ha chiesto l'autorizzazione sul 100 per cento dei posti, ma è una scelta che va rinegoziata ogni anno; inoltre oltre 9.000 posti autorizzati sono andati persi per mancanza di aspiranti nelle graduatorie. L'emendamento rende strutturale il 100 per cento e recupera i posti non assegnati attingendo alla prima fascia GPS, cioè a docenti abilitati o specializzati, con il meccanismo già sperimentato nel 2021/22.
Relazione tecnica
I posti sono vacanti e già coperti con supplenze annuali fino al 31 agosto, quindi già finanziati, con trattamento economico identico a quello del neoassunto di ruolo. Gli scatti decorrono dal nono anno: il differenziale riguarda solo i pochi casi di anticipo della fascia per effetto della ricostruzione di carriera. Per i circa 9.000

posti recuperati l'onere è valutato in via prudenziale in 1 milione nel 2027, 2 milioni nel 2028 e 3 milioni annui a regime. La stabilizzazione riduce il contenzioso per l'abuso dei contratti a termine.

Dopo l'articolo 66 è inserito il seguente: «Art. 66-bis (Proroga delle procedure di stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca).

18. **Proroga delle procedure di stabilizzazione e valorizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca**

All'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028». 2. All'attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali e delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Motivazione: Al fine di garantire la funzionalità delle istituzioni nonché la prosecuzione del processo di stabilizzazione del personale precario in servizio pluriennale presso gli EPR si rende necessario prorogare i termini previsti dall'attuale norma.

Dopo l'articolo 66 è inserito il seguente: «Art. 66-ter (Valorizzazione dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca)

19. Disposizioni in materia di valorizzazione dei Ricercator e Tecnologi degli enti pubblici di ricerca

1. Al fine di riconoscere e valorizzare la specificità professionale del personale ricercatore e tecnologo degli Enti pubblici di ricerca e di favorirne lo sviluppo e la progressione di carriera, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono specificamente destinate al finanziamento delle procedure selettive per le progressioni di carriera del personale ricercatore e tecnologo, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 310, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234."
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Motivazione: È necessario garantire ai ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) adeguate prospettive di sviluppo professionale. Il sottofinanziamento cronico delle progressioni di carriera (ex art. 15 del CCNL) rischia di accelerare la fuga dei migliori talenti verso l'estero o il settore privato.

Dopo l'articolo 66 è inserito il seguente: «Art. 66-quater (Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca).

20. Misure per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli Enti Pubblici di Ricerca

1. Al fine di valorizzare l'impegno e il contributo professionale del personale tecnico-amministrativo degli Enti pubblici di ricerca, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse tra gli Enti pubblici di ricerca.
3. Ciascun Ente provvede all'assegnazione delle risorse al proprio personale sulla base di criteri e modalità definiti nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Motivazione: È necessario garantire al personale tecnico e amministrativo degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) adeguate prospettive di sviluppo professionale, risolvendo il sottofinanziamento strutturale dei fondi per i trattamenti accessori e per le progressioni di carriera.

Dopo l'articolo 66 è inserito il seguente: «Art. 66-quater (Utilizzo delle risorse già stanziate per il personale tecnico-amministrativo degli Enti e delle Istituzioni di ricerca).

21. Utilizzo delle risorse già stanziate per il personale tecnico-amministrativo degli Enti e delle Istituzioni di ricerca

All'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rimanente 50 per cento delle risorse è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa.». Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Motivazione: In analogia a quanto attuato per il settore Università è necessario consentire un incremento salariale e fornire agli Enti maggiori strumenti di valorizzazione del personale in base alle effettive esigenze di ciascuna istituzione. Le risorse sono già stanziate dalle rispettive leggi di bilancio 2021 e 2023: la modifica riguarda solo la loro destinazione e non comporta oneri.

22. Soppressione del turn over al 75% per università, enti di ricerca e AFAM

All'articolo 66 sopprimere i commi 2, 3 e 4.

Conseguentemente:
a) ai commi 7 e 8, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «2, 3, 4,»;
b) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-bis. Agli oneri derivanti dalla soppressione dei commi 2, 3 e 4, pari a 40,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 44,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

17.1
Emendamento subordinato: solo per enti di ricerca e AFAM

Sopprimere i commi 3 e 4.
Conseguentemente, ai commi 7 e 8 sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «3, 4,» e, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-bis. Agli oneri derivanti dalla soppressione dei commi 3 e 4, pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2027 e a 10,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Motivazione: L'articolo 66 riporta per il 2027 il turn over al 75 per cento anche per le università statali (comma 2, esclusi i ricercatori), per gli enti pubblici di ricerca (comma 3) e per le istituzioni AFAM per l'anno accademico 2027/2028 (comma 4). Sono settori che escono da anni di blocchi, con organici sottodimensionati, un forte precariato del personale tecnico-amministrativo e docente e l'esigenza di consolidare il personale reclutato con i fondi PNRR, ormai in scadenza. Il risparmio complessivo è modesto (circa 41-44 milioni annui), mentre il danno per la didattica, la ricerca e la stabilizzazione dei precari è rilevante. L'emendamento sopprime i tre commi e ripristina il turn over al 100 per cento già previsto dalla legislazione vigente.
I risparmi attribuiti dalla Relazione tecnica ai commi 2, 3 e 4 sono i seguenti (milioni di euro):

Settore	2027	Dal 2028
Università (comma 2)	33,3	33,3
Enti pubblici di ricerca (comma 3)	6,9	6,9
AFAM (comma 4)	0,7	3,9
Totale	**40,9**	**44,1**

La soppressione fa venir meno tali risparmi; l'onere corrispondente è coperto a valere sul FISPE. Il subordinato limita l'intervento a enti di ricerca e AFAM (7,6 milioni nel 2027 e 10,8 milioni dal 2028).

ART. 80

(Misure a sostegno della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica)

23. Riqualificazione energetica delle scuole finanziata con Conto termico e fondi di coesione

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2028 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030» con le seguenti: «450 milioni di euro per l'anno 2028 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030»;
b) sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Gli interventi di riqualificazione energetica e di climatizzazione degli edifici scolastici pubblici sono finanziati, nei limiti delle risorse disponibili: a) mediante gli incentivi per l'efficienza energetica degli edifici delle pubbliche amministrazioni erogati dal Gestore dei servizi energetici (Conto termico), cui gli enti proprietari degli edifici scolastici accedono in via prioritaria; b) a valere sulle risorse del Programma nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027, anche a seguito di riprogrammazione approvata dalla Commissione europea, e sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, previa delibera del CIPESS. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e

con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, sono individuate le risorse e definiti i criteri di riparto tra gli enti proprietari degli edifici scolastici.»
2-ter. Nel riparto delle risorse di cui al comma 2-bis è data priorità agli edifici scolastici esposti a temperature estreme o privi di adeguati sistemi di riscaldamento, ventilazione e schermatura. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, sono adottate linee guida nazionali sui valori di riferimento di temperatura e microclima negli ambienti scolastici e sulle misure organizzative da attuare in caso di temperature estreme, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Motivazione: La riqualificazione energetica e la climatizzazione delle scuole dispongono già di canali di finanziamento propri: gli incentivi del Conto termico gestiti dal GSE, alimentati dalle tariffe energetiche e non dal bilancio dello Stato, e i fondi europei e nazionali di coesione destinati all'edilizia scolastica (Programma nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 e Fondo per lo sviluppo e la coesione). L'emendamento sposta su questi canali il finanziamento degli interventi sugli edifici scolastici e libera i 650 milioni di risorse nazionali previsti dall'art. 80 per il triennio 2028-2030, che possono essere destinati al personale della scuola (emendamenti sulla Carta dei servizi e sul buono pasto).
Il comma 2-ter orienta le risorse verso gli edifici più esposti e colma una lacuna: la normativa richiede una temperatura adeguata all'organismo umano durante il lavoro, ma non fissa per le scuole valori di riferimento né procedure comuni per le ondate di calore e il freddo intenso, fenomeni aggravati dal cambiamento climatico. L'emendamento riduce l'autorizzazione di spesa dell'art. 80 di 150 milioni nel 2028 e di 250 milioni in ciascuno degli anni 2029 e 2030, con un miglioramento dei saldi di pari importo. Il comma 2-bis opera nei limiti delle risorse europee e di coesione disponibili, senza nuovi o maggiori oneri. Il comma 2-ter ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri.

Variante: riduzione della lettera b) senza soppressione

In alternativa alla soppressione, la lettera b) può essere mantenuta con un importo ridotto. Le proposte sulla Carta dei servizi e sul buono pasto sono scritte in questa forma: riducono la lettera b) per la parte necessaria alla loro copertura e lasciano alle scuole la quota residua.

24. **Estensione della Carta del docente al personale ATA**

Carta del docente estesa a ATA e DSGA e trasformata in "Carta dei servizi" welfare esentasse (+200 milioni)

Dopo l'articolo 104, inserire il seguente:
«ART. 104-ter
(Carta dei servizi del personale scolastico)

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 121, a decorrere dall'anno 2028, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente assume la denominazione di "Carta dei servizi del personale scolastico" ed è assegnata, alle medesime condizioni previste per il personale docente, anche al personale amministrativo, tecnico e ausiliario e ai direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative statali, con contratto a tempo indeterminato e determinato;
b) al comma 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Carta dei servizi del personale scolastico costituisce misura di welfare ed è utilizzabile per l'acquisto di qualsiasi bene o servizio. Le somme della Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario ai fini fiscali e contributivi.";

c) l'autorizzazione di spesa di cui al comma 123 è incrementata di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 80, comma 1, lettera b);
b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2028, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
Conseguentemente, all'articolo 80, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «150 milioni di euro per l'anno 2028 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2028 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030» e all'alinea sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2028 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030» con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2028 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030».

Motivazione: La Carta del docente è stata estesa ai docenti precari, ma il suo importo, fissato ogni anno fino a un massimo di 500 euro, è sceso a 383 euro nel 2026 perché lo stanziamento non è cresciuto con la platea. Il personale ATA e i DSGA ne sono sempre stati esclusi, pur facendo parte della stessa comunità scolastica e avendo anch'essi bisogno di formazione e aggiornamento, soprattutto con la digitalizzazione delle segreterie.
L'emendamento estende la Carta al personale ATA e ai DSGA, la trasforma in una "Carta dei servizi" del personale scolastico, misura di welfare utilizzabile senza vincoli per l'acquisto di qualsiasi bene o servizio ed esente da imposte e contributi, e incrementa lo stanziamento di 200 milioni annui per mantenere l'importo vicino ai 500 euro nonostante l'allargamento della platea.
Lo stanziamento vigente (circa 396 milioni annui) incrementato di 200 milioni porta le risorse a circa 596 milioni. Con una platea di circa 1.000.000 di docenti di ruolo e precari aventi diritto e circa 260.000 tra ATA e DSGA, l'importo medio sarebbe di circa 470 euro. L'onere è limitato all'importo dello stanziamento, poiché il valore annuo della Carta è determinato in base alle risorse disponibili. La copertura per il triennio 2028-2030 è in parte a valere sulla riduzione dell'art. 80, comma 1, lettera b), e per il resto sul FISPE.

Al posto della copertura sull'art. 80 (spesa in conto capitale, a rischio di inidoneità) si può usare una delle seguenti coperture di parte corrente, sostituendo il comma 2 e sopprimendo il «Conseguentemente» relativo all'art. 80.
Alternativa A – Imposta sulle transazioni finanziarie (maggiori entrate strutturali):
«2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 15, come modificato dalla presente legge.»
Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «aliquota dello 0,8 per cento» con le seguenti: «aliquota dello 0,86 per cento».
Secondo la Relazione tecnica all'art. 15, ogni 0,4 punti di aliquota valgono 1.380 milioni annui: lo 0,06 aggiuntivo vale circa 207 milioni annui dal 2027.
Alternativa B – Addizionale IRES su banche e assicurazioni:
«2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 18, come modificato dalla presente legge.»
Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, lettera c), capoverso «Art. 362-bis», ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per quello successivo» con le seguenti: «A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026» e, al comma 1, sostituire le parole: «3 punti percentuali» con le seguenti: «3 punti percentuali, elevati a 4 punti percentuali per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027».

Secondo la Relazione tecnica all'art. 18, i 3 punti valgono circa 463 milioni (banche) e 231 milioni (assicurazioni) a regime. Rendendo strutturale l'addizionale si ottengono circa 690 milioni annui dal 2029; il punto aggiuntivo sulle banche per il 2028 vale circa 155 milioni. Nel 2028 la copertura va integrata con circa 45 milioni dal FISPE.
Alternativa C – Riduzione di spese correnti per difesa e sicurezza:
«2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede: a) per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 92; b) a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 96.»
Il fondo dell'art. 92 (Forze di riserva della Difesa) vale 629 milioni nel 2028; il fondo di parte corrente dell'art. 96 (ausiliari della riserva volontaria delle Forze di polizia) vale 210 milioni nel 2029, 278 nel 2030 e 251 annui dal 2031.

25. Incremento di 300 milioni del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) per il buono pasto

Dopo l'articolo 104, inserire il seguente:
«ART. 104-quater
(Incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per il buono pasto del personale scolastico)

1. Le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche ed educative statali sono incrementate di 300 milioni di euro annui, al lordo degli oneri a carico dello Stato, a decorrere dall'anno 2028, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, in sede di contrattazione integrativa di istituto, all'attribuzione del buono pasto al personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, compresi i direttori dei servizi generali e amministrativi, ovvero al solo personale amministrativo, tecnico e ausiliario e ai direttori dei servizi generali e amministrativi, per le giornate lavorative con orario di servizio superiore a sei ore, con pausa, o articolato in orario antimeridiano e pomeridiano, nel limite del valore nominale di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le eventuali somme residue sono destinate alle ordinarie finalità del fondo.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede: a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2028 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 80, comma 1, lettera b);
b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2028, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
Conseguentemente, all'articolo 80, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «150 milioni di euro per l'anno 2028 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030» con le seguenti: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030» e all'alinea sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2028 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030» con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030».

Motivazione: L'emendamento finanzia il buono pasto per il personale scolastico attraverso la contrattazione di istituto, che altrimenti dovrebbe utilizzare le già scarse risorse del fondo d'istituto sottraendole agli altri

compensi. Il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 300 milioni annui, vincolati in contrattazione integrativa al buono pasto per tutto il personale o per il solo personale ATA e i DSGA, secondo le scelte delle parti e le esigenze organizzative della scuola; le somme non utilizzate restano alle ordinarie finalità del fondo. L'incremento di 300 milioni lordo Stato corrisponde a circa 43 milioni di buoni pasto da 7 euro e copre il fabbisogno stimato per il personale ATA e i DSGA (circa 185 milioni) e buona parte di quello dei docenti. Il buono pasto, nei limiti di legge, non è imponibile ai fini fiscali e contributivi. La copertura per il triennio 2028-2030 è in parte a valere sulla riduzione dell'art. 80, comma 1, lettera b), e per il resto sul FISPE; dal 2031 interamente sul FISPE.

Coperture alternative

Alternativa A – Imposta sulle transazioni finanziarie:

> «3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 15, come modificato dalla presente legge.»

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «aliquota dello 0,8 per cento» con le seguenti: «aliquota dello 0,89 per cento».

Lo 0,09 aggiuntivo vale circa 310 milioni annui dal 2027. Se si coprono insieme Carta e buono pasto, l'aliquota sale allo 0,95 per cento, per circa 517 milioni annui.

Alternativa B – Riduzione del fondo per le Forze di riserva della Difesa (art. 92):

> «3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 92.»

Il fondo dell'art. 92 vale 629 milioni nel 2028, 606 nel 2029, 470 nel 2030, 413 nel 2031 e 389 annui dal 2032: è sufficiente per 300 milioni ogni anno. Se l'art. 92 è usato anche per l'emendamento sulla detassazione , il conflitto riguarda solo il 2027, anno in cui questa proposta non ha oneri.

Altre fonti minori di parte corrente, utilizzabili per integrare:

- art. 137, comma 1: fondo di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 199/2025, incrementato di 120 milioni per il 2027 e il 2028;
- Sezione II: Fondo per esigenze indifferibili, rifinanziato di 50 milioni annui per il 2027-2029;
- art. 104: buono scuola per le paritarie, 20 milioni per il 2027;
- art. 66, comma 12: 25 milioni annui per le amministrazioni economico-finanziarie;
- art. 93, comma 3: spesa per i carabinieri ausiliari, da 83 milioni nel 2028 a 141 milioni annui dal 2031.

CAPO I
MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

26. Organici di sostegno

A partire dall'anno scolastico 2027/28 sono rivisti criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga ai sensi dell'articolo 9, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Motivazione: per garantire la tutela degli alunni con disabilità che all'inizio dell'anno scolastico si trovano ad attendere per mesi l'arrivo del supplente di sostegno è necessario, in ossequio al disposto di cui alla L. 104/1992 e alla sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010 e alla decisione del Comitato europeo dei diritti sociali che, accogliendo il reclamo collettivo ANIEF n. 200/2021, ha accertato la violazione della Carta sociale europea per la mancata continuità didattica sul sostegno, eliminare qualsiasi limite all'organico dei docenti di sostegno, la cui consistenza deve necessariamente essere adeguata alla popolazione degli studenti in situazione di disabilità e ricomprendere, senza eccezione alcuna, la deroga al rapporto 1:2 per tutte le situazioni certificate di grave disabilità. L'onere è limitato al differenziale tra supplenza fino al 30 giugno e contratto a tempo indeterminato (mensilità estive e progressione), stimato in circa 6.000 euro per posto si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

27. Doppio canale

Le modifiche introdotte dal comma 5 dell'articolo 18 bis del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono prorogate fino all'anno scolastico 2029/2030 ed estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune nei limiti dei posti autorizzati per le immissioni in ruolo.

Motivazione: La proposta di modifica proroga la fase transitoria di reclutamento per rispondere all'abuso dei contratti a termine così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d'infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva. In considerazione anche della conclusione dei corsi abilitanti la modifica proposta intende rendere immediatamente disponibile per il personale già abilitato.

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

28. Idonei 30% PNRR

Al comma 1 dell'articolo 2 del Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45 convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79, al primo periodo sono soppresse le parole "per un triennio".

Motivazione: La proposta è finalizzata a consentire il mantenimento oltre il termine triennale delle posizioni dei candidati idonei che, in applicazione della normativa vigente, sono stati successivamente integrati nelle graduatorie dei concorsi PNRR entro il limite del 30 per cento dei posti messi a concorso, acquisendo a tutti gli effetti la collocazione nelle graduatorie dei vincitori.

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

29. Tutela docenti immessi in ruolo a.s. 2026/27

La validità della disposizione di cui all'articolo 2, comma 4 ultimo periodo del Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79 è estesa anche all'anno scolastico 2026/27 per i vincitori dei concorsi che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2026.

Motivazione: L'emendamento è volto a garantire uniformità di trattamento ai docenti vincitori di concorso ordinario che conseguano l'abilitazione entro il 31 dicembre 2026, assicurando il coordinamento tra il conseguimento del titolo abilitante, la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e l'assolvimento del periodo di formazione e prova.

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

30. Mobilità senza vincoli

Per l'a.s. 2027/2028 è disposta una mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Può partecipare ai trasferimenti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie tutto il personale assunto al 31 dicembre 2026, anche con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo. In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità del personale scolastico, la quota per i trasferimenti è stabilita sul 100% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per il triennio 2027/2028-2029/2030.

Motivazione: La norma intende consentire l'armonizzazione del diritto al lavoro con il diritto alla famiglia per tutti i posti vacanti e disponibili secondo già quanto disposto dopo l'approvazione della Buona scuola, ad invarianza finanziaria e per favorire il rientro dei docenti assunti in risposta alle call veloci attuate a livello nazionale. La modifica intende contrastare la compressione del diritto al ricongiungimento familiare e di altre tutele di legge come quelle regolate dalla Legge 104/92.

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

31. Ripristino primo gradone stipendiale

Per il personale scolastico, in sede di contrattazione collettiva a decorrere dal triennio 2025-2027, è ripristinato il primo gradone stipendiale (fascia 3-8), abolito dal CCNL 2016-2018.

Motivazione: A seguito dell'approvazione dell'articolo 14 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha disposto la ricostruzione per intero del servizio effettivamente prestato nelle ricostruzioni di carriera a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, la norma consente in sede negoziale di ripristinare il primo gradone stipendiale per i neo-assunti e recepisce quanto statuito in ultimo dalla sentenza n. 6138 del 7 marzo 2025 della Corte di Cassazione.
Per la copertura è richiesto incremento del fondo per la valorizzazione art. 1, comma 593, legge n. 205/2017.

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

32. Indennità di trasferta per i fuori sede

Per il personale scolastico, in sede di contrattazione collettiva a decorrere dal triennio 2028-2030 è prevista un'indennità aggiuntiva, in caso di servizio prestato in istituzioni scolastiche diverse dalla propria residenza.

Motivazione: In considerazione dell'aggravio di spese previsto per il personale scolastico che presta servizio lontano dalla propria residenza è opportuno prevedere un'indennità aggiuntiva a titolo di risarcimento per il disagio e le spese sostenute.

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

33. Importo Carta del Docente

Al comma 121 dell'articolo 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 le parole "fino a" sono sostituite con "di". Agli oneri, valutati in 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Motivazione: Il presente emendamento è volto a mantenere l'importo annuale della Carta del docente a 500 euro, in coerenza con quanto stabilito dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, articolo 1, comma 121, riconosce ai docenti un bonus finalizzato alla formazione continua e all'aggiornamento professionale.
La riduzione dell'importo penalizzerebbe la qualità della formazione del personale docente.

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

34. Spese di formazione detraibili

All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che disciplina le detrazioni per oneri, è aggiunta la seguente lettera:

l) Le spese sostenute dal personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, del sistema nazionale di istruzione e della formazione professionale, per la partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento professionale, master universitari, corsi di perfezionamento, seminari o convegni inerenti alle discipline d'insegnamento o alle competenze pedagogiche, didattiche e digitali.
La detrazione spetta nella misura del 19 per cento, su un importo massimo di 3.000 euro annui, a condizione che le spese siano documentate e intestate al soggetto che ne richiede la detrazione.
Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative e di controllo della presente disposizione, nonché i criteri per l'individuazione delle tipologie di attività formative riconosciute ai fini della detraibilità.
Per gli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Motivazione: L'emendamento introduce una nuova detrazione fiscale per le spese di formazione e aggiornamento professionale sostenute dal personale docente, al fine di incentivare la partecipazione a percorsi di qualificazione e sviluppo delle competenze.

L'aggiornamento continuo del corpo docente è un presupposto essenziale per la qualità del sistema scolastico, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che sancisce il principio della formazione in servizio come obbligatoria, permanente e strutturale.

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

35. Supplenze docenti

È soppresso il comma 515 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199

Motivazione: L'obbligo di sostituzione interna, anziché la facoltà, limita l'autonomia gestionale e didattica del dirigente scolastico e costringe le scuole a ricorrere sistematicamente al personale in servizio, anche in assenza di condizioni organizzative idonee. Ciò rischia di compromettere la qualità dell'insegnamento e la continuità delle attività curricolari, imponendo carichi di lavoro aggiuntivi non programmabili ai docenti dell'organico dell'autonomia. I risparmi eventuali erano destinati a un'eventuale integrazione del FMOF, perciò non occorre individuare copertura.

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

36. Indennità di sede disagiata

Al fine di riconoscere le particolari condizioni di lavoro del personale docente che presta servizio in sedi scolastiche caratterizzate da condizioni di disagio logistico, ambientale o socio-economico, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca è istituita una specifica indennità aggiuntiva.
L'individuazione delle sedi disagiate, i criteri di attribuzione e l'entità dell'indennità sono definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto delle risorse disponibili e della normativa vigente.

Motivazione: In molte aree del Paese il personale docente opera in condizioni di particolare difficoltà dovute alla collocazione geografica della sede di servizio, alla distanza dai centri abitati, alla carenza di collegamenti e servizi essenziali o alla presenza di contesti socio-economici complessi.
Tali condizioni determinano un aggravio significativo in termini di disagi logistici, costi di spostamento, isolamento professionale e personale, nonché un maggiore impegno educativo derivante da situazioni di marginalità sociale e culturale.
Nonostante la rilevanza del ruolo svolto dai docenti che garantiscono la continuità del servizio scolastico anche in territori difficili, non è attualmente prevista un'indennità economica che riconosca e compensi in modo adeguato tale disagio.
L'introduzione, in sede di contrattazione collettiva nazionale, di una specifica indennità aggiuntiva per il servizio prestato in sedi disagiate rappresenta un atto di equità e di valorizzazione professionale, volto a favorire la permanenza stabile del personale docente nei territori più periferici e complessi, garantendo così la piena attuazione del diritto all'istruzione e la qualità del servizio scolastico su tutto il territorio nazionale.

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

37. Indennità viaggi di istruzione

A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 è istituita, per il personale docente accompagnatore nei viaggi d'istruzione e nelle uscite didattiche esterne programmate dalle istituzioni scolastiche, un'indennità di accompagnamento per ciascun giorno di viaggio.
Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative e la misura dell'indennità, nel limite di spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Motivazione: L'emendamento intende ripristinare, riconoscere e valorizzare il ruolo del docente accompagnatore nei viaggi d'istruzione e nelle uscite didattiche, attività che assumono rilevanza fondamentale nel percorso formativo degli studenti. L'introduzione di un'indennità specifica rafforza la valorizzazione del lavoro del docente accompagnatore, contribuisce alla standardizzazione di un trattamento equo e promuove la disponibilità del corpo docente a partecipare a queste attività, sostenendo così la qualità della didattica e della progettazione educativa.

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

38. Adeguamento stipendi infanzia e primaria

Al fine di assicurare il pieno riconoscimento del livello di formazione universitaria richiesto per l'accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca è prevista la revisione e l'adeguamento del trattamento economico del relativo personale docente.

Motivazione: L'adeguamento è finalizzato a garantire la coerenza tra il titolo di studio richiesto per l'accesso alla professione e la corrispondente retribuzione, in un'ottica di valorizzazione della professionalità docente e di equità retributiva all'interno del sistema scolastico.

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

39. Carta docente a supplenti brevi e saltuari

All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
- Le parole ", del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, del docente con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche" sono sostituite con "e supplente".

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Motivazione: L'articolo 3 della Costituzione e le direttive europee sul lavoro a tempo determinato stabiliscono che a parità di mansioni e funzioni deve corrispondere parità di trattamento economico e professionale.
I supplenti brevi svolgono lo stesso lavoro dei docenti di ruolo o con incarichi annuali: insegnano, valutano, partecipano alla vita collegiale, si aggiornano, e garantiscono la continuità didattica.
Negare loro la Carta del Docente solo per la durata più breve del contratto costituisce una discriminazione rispetto al personale a tempo indeterminato o con contratto fino al 31 agosto o 30 giugno.

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

40. Ricostruzione carriera paritaria

1. Ai fini della ricostruzione di carriera del personale docente delle istituzioni scolastiche statali, è riconosciuto il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, purché riferito ad attività curricolari e svolto per almeno centottanta giorni per anno scolastico. Il riconoscimento si applica al personale immesso in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 e, a domanda, al personale docente già in servizio, con effetti economici dal 1° settembre 2027.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accertamento e validazione dei periodi di servizio prestati nelle scuole paritarie ai fini del riconoscimento di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2028, 105 milioni di euro per l'anno 2029, 110 milioni di euro per l'anno 2030, 120 milioni di euro per l'anno 2031, 135 milioni di euro per l'anno 2032, 145 milioni di euro per l'anno 2033, 160 milioni di euro per l'anno 2034, 170 milioni di euro per l'anno 2035 e 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Motivazione: L'emendamento riconosce, ai fini della ricostruzione di carriera, il servizio prestato nelle scuole paritarie, che fanno parte del sistema nazionale di istruzione ai sensi della legge n. 62 del 2000, sia ai docenti che saranno immessi in ruolo sia a quelli già in servizio nelle scuole statali, superando una disparità di trattamento tra docenti che hanno svolto le stesse funzioni.

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

41. Indennità videoterminalista

Al personale amministrativo delle istituzioni scolastiche statali, compresi i direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e gli assistenti amministrativi, che utilizza in modo continuativo videoterminali per più di quattro ore giornaliere, è riconosciuta una indennità mensile di videoterminalista da stabilire in sede di contrattazione nazionale. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante rimodulazione delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (FMOF).

Motivazione: L'emendamento riconosce un'indennità specifica al personale amministrativo scolastico che opera stabilmente ai videoterminali, valorizzando un'attività ad alto impatto visivo e posturale.
La misura colma una disparità rispetto ad altri comparti pubblici.

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

42. Bonus montagna e detassazione fitto isole

Le previsioni di cui al comma 770 dell'articolo 1 Legge 30 dicembre 2021 n. 234 sono estese al personale scolastico (docente e ATA) in servizio presso le scuole di montagna come definite dall'articolo 2 della Legge 12 settembre 2025, n. 131.
Le previsioni di cui all'articolo 7 commi 5-8 della Legge 12 settembre 2025, n. 131 sono estese anche al personale delle scuole situate nelle piccole isole.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Motivazione: Le disposizioni proposte mirano a garantire equità di trattamento e omogeneità di tutela tra il personale scolastico operante nelle scuole di montagna e quello in servizio presso le scuole situate nelle piccole isole, contesti territoriali che presentano analoghe condizioni di disagio logistico, orografico e di isolamento.
In particolare:
- l'estensione delle previsioni di cui al comma 770 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, originariamente riferite alle scuole delle piccole isole, al personale docente e ATA in servizio nelle scuole di montagna, consente di riconoscere e compensare le medesime difficoltà operative e di mobilità che caratterizzano tali sedi di servizio, favorendo la stabilità del personale e la continuità didattica;
- parallelamente, l'estensione delle previsioni di cui all'articolo 7, commi 5-8, della legge 12 settembre 2025, n. 131, concernenti le misure di agevolazione e sostegno economico per il personale scolastico in servizio nelle scuole di montagna, anche al personale in servizio nelle scuole situate nelle piccole isole, risponde all'esigenza di armonizzare i trattamenti economici e fiscali previsti per il personale che opera in contesti territoriali con condizioni di analogo svantaggio.

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

43. Bonus trasporti pendolari e assorbimento bonus continuità didattica

Per il personale docente in servizio in provincia diversa da quella di residenza, a decorrere dall'anno scolastico 2027/28, è previsto il rimborso delle spese di trasporto per raggiungere la sede di servizio a valere sulla risorse per la valorizzazione del personale docente ai sensi dell'articolo 1, comma 593-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalità specificamente previste dall'articolo 1, comma 593, lettere b-bis) e b- ter) della medesima legge, così come modificata dall'articolo 45, comma 1, del decreto- legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

Motivazione: La disposizione proposta è finalizzata a favorire la permanenza e la stabilità del personale scolastico nelle sedi di servizio situate in province diverse da quella di residenza, mediante il riconoscimento di un rimborso delle spese di trasporto sostenute per il raggiungimento della sede lavorativa.
Tale misura risponde a un'esigenza ormai strutturale del sistema scolastico nazionale: la difficoltà di garantire continuità didattica e amministrativa a causa dell'elevata mobilità e del pendolarismo del personale, in particolare nelle aree interne, montane e periferiche del Paese.

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

44. Educazione motoria in tutte le classi e aumento ore

All'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il comma 1 è così riscritto:

A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, lo Stato assicura in tutte le classi della scuola primaria, dalla prima alla quinta, l'insegnamento dell'educazione motoria, affidato a docenti in possesso dell'idoneo titolo di studio e iscritti nella classe di concorso "Scienze motorie e sportive nella scuola primaria".

Al comma 4 le parole "non superiore a" sono sostituite con "di almeno".
Agli oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Motivazioni: L'introduzione dell'educazione motoria nella scuola primaria è apprezzabile poiché a salvaguardia della salute e preludio per uno stile di vita sano da annoverare come fattore culturale decisivo per il benessere individuale e del singolo cittadino. La modifica intende:
- introdurre la pratica dell'educazione motoria fin dal primo anno della scuola elementare poiché l'educazione posturale è fondamentale nei primi anni di sviluppo dell'individuo
- Consentire un aumento delle ore previste che spesso si riducono a una sola ora settimanale.

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

45. Educazione civica

In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 comma 3 della Legge 20 agosto 2019, n. 92, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, l'educazione civica è istituita come disciplina autonoma in tutti gli ordini e gradi dell'istruzione primaria e secondaria, con orario aggiuntivo rispetto al monte ore curricolare previsto per ciascuna classe. Nelle scuole del secondo ciclo l'insegnamento è affidato esclusivamente ai docenti appartenenti alla classe di concorso A046 – Scienze giuridiche ed economiche, con priorità ai docenti già presenti nell'organico di potenziamento nelle istituzioni scolastiche.

Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Motivazione: La disciplina è meritevole di essere insegnata come materia a sé stante, con una propria cattedra e un proprio monte ore da docenti adeguatamente formati, fin dalla scuola primaria. Si rammenta che per l'insegnamento di educazione civica i riferimenti alle tematiche da trattare sono già i seguenti cui si aggiunge adesso una nuova tematica:

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

c) educazione alla cittadinanza digitale;

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;

e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;

h) formazione di base in materia di protezione civile.

h-bis) educazione finanziaria e assicurativa e pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile;

h-ter) ((conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro)).

Ci si chiede come in sole 33 ore annue sia possibile sviluppare tutte le tematiche sopra elencate oltre a considerare l'aggravio di impegno per i docenti che sul tema specifico non godono di una specifica formazione.

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

46. Conferma maestre licenziate

Per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, sono confermati i contratti a tempo indeterminato stipulati con il personale docente assunto in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali. Il Ministro dell'istruzione e del Merito procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1º settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

Motivazione: La norma intende attuare quanto previsto nell'Ordine del Giorno G/345/67/5 al DDL n. 345 approvato dal Senato e vuole coerentemente estendere tale previsione anche al personale docente assunto dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie concorsuali senza aggravi per la finanza pubblica.

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

47. Scuole all'Estero

All'articolo 183, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo la lettera b) è aggiunto il seguente periodo:
«Per il solo personale della scuola di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, in servizio all'estero, non sono computati ai fini del limite massimo di sessanta giorni di cui al presente comma i periodi di sospensione delle attività didattiche stabiliti dai calendari scolastici delle istituzioni scolastiche italiane all'estero, durante i quali il predetto personale può rientrare in Italia senza dover sottoscrivere il verbale di cessazione dal servizio.»

Motivazione: L'emendamento interviene su una specifica criticità che riguarda il personale della scuola in servizio all'estero, individuato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.
Attualmente, il limite massimo di sessanta giorni di assenza dal servizio all'estero previsto dall'articolo 183 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 comprende anche i periodi di sospensione delle attività didattiche previsti dai calendari scolastici delle istituzioni scolastiche italiane all'estero.
Questo determina una situazione particolare: durante i periodi in cui l'attività didattica è già sospesa, il personale scolastico può rientrare in Italia, ma tali periodi continuano a essere computati nel limite dei sessanta giorni. Una volta superato tale limite, il personale viene restituito ai ruoli metropolitani, con la conseguente cessazione del servizio all'estero e la necessità di procedere alla sostituzione.
L'emendamento interviene su questo meccanismo stabilendo che, per il solo personale della scuola in servizio all'estero, i periodi di sospensione delle attività didattiche stabiliti dai calendari scolastici non siano computati ai fini del limite dei sessanta giorni. Durante tali periodi il personale può quindi rientrare temporaneamente in Italia senza dover sottoscrivere il verbale di cessazione dal servizio.
La finalità non è quella di ridurre i giorni di servizio del personale scolastico né di aumentare il periodo di attività didattica all'estero. Al contrario, la disposizione riguarda esclusivamente periodi nei quali l'attività didattica è già sospesa e, pertanto, non modifica in alcun modo il numero dei giorni di effettivo servizio richiesti al personale.
L'intervento consente inoltre di garantire una maggiore continuità didattica e organizzativa. Evitando che il superamento del limite dei sessanta giorni durante i periodi di sospensione determini la restituzione del personale ai ruoli metropolitani, si evita l'avvicendamento sul posto e la conseguente necessità di individuare e destinare all'estero un altro docente o dirigente scolastico.
È importante sottolineare che l'intervento non modifica il contingente dei posti destinati al personale scolastico all'estero e non modifica l'importo dell'indennità di servizio all'estero spettante per ciascun posto. Se un docente rimane in servizio all'estero, continua a percepire l'indennità prevista per quel posto; se invece venisse restituito ai ruoli metropolitani, la medesima indennità verrebbe successivamente corrisposta al personale destinato a sostituirlo sullo stesso posto. Non si determina, quindi, una duplicazione dell'indennità né un incremento del contingente.
L'intervento produce inoltre un effetto positivo sotto il profilo organizzativo e potenzialmente anche sotto quello finanziario, poiché, evitando la sostituzione del personale restituito ai ruoli metropolitani, vengono evitate le spese connesse alla nuova destinazione all'estero del sostituto, comprese quelle relative al viaggio, al trasporto delle masserizie e all'indennità di prima sistemazione, ove spettanti.
In sintesi, l'emendamento non amplia il contingente, non aumenta l'indennità, non riduce i giorni di effettivo servizio e non modifica le regole di selezione del personale destinato all'estero. Interviene esclusivamente sul computo dei periodi di sospensione delle attività didattiche, evitando che tali periodi producano un effetto improprio sulla permanenza in servizio all'estero e consentendo al personale scolastico di rientrare temporaneamente in Italia durante le sospensioni didattiche, assicurando al contempo continuità didattica e razionalizzazione delle risorse pubbliche.

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

48. Mobilità interregionale degli idonei del concorso Funzionari EQ — D.D. 3122/2024

Ad integrazione di quanto previsto dai commi 10, 11 e 12, al fine di garantire il pieno utilizzo della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1.435 posti per l'accesso all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, di cui al Decreto Dipartimentale n. 3122 del 12 dicembre 2024, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 è riconosciuta ai candidati risultati idonei la possibilità di aderire, su base volontaria, a procedure di mobilità interregionale per la copertura dei posti vacanti nelle regioni in cui permangono carenze di organico, tramite una graduatoria nazionale di mobilità alimentata dalle manifestazioni di interesse presentate presso l'Ufficio scolastico regionale di appartenenza.

Motivazione: La normativa vigente già disciplina, a decorrere dall'a.s. 2027/2028, l'utilizzo ai fini assunzionali delle graduatorie di merito regionali del concorso Funzionari EQ (D.D. 3122/2024) e della procedura valutativa (D.D. 1897/2024), nonché il loro scorrimento oltre i posti banditi, ma sempre nell'ambito di ciascuna regione. L'emendamento persegue il pieno utilizzo della graduatoria di merito del concorso pubblico per 1.435 posti nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (D.D. n. 3122 del 12 dicembre 2024), favorendone la mobilità interregionale, in coerenza con i principi di buon andamento, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

49. Detassazione dell'indennità dei Funzionari EQ con incarico di DSGA

Le indennità, sia nella parte fissa che nella parte variabile, spettanti al personale Funzionario dell'Area delle Elevate Qualificazioni (EQ) con incarico di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono assoggettate al medesimo regime di imposta sostitutiva previsto per il salario accessorio del pubblico impiego dalle disposizioni vigenti in materia di detassazione del trattamento accessorio. Agli oneri, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Motivazione: L'articolo 65 del DDL applica al salario accessorio del personale pubblico un'imposta sostitutiva del 15% solo entro 800 euro e con reddito 2026 non superiore a 50.000 euro: l'indennità di direzione dei DSGA, molto più elevata, ne resta in gran parte esclusa.
L'emendamento estende i benefici fiscali (detassazione) anche a tutte le componenti dell'indennità spettante ai Funzionari EQ con incarico di DSGA delle scuole, al fine di garantire la parità di trattamento con le altre categorie di personale già interessate da agevolazioni fiscali analoghe. Il divario retributivo tra DSGA e funzionari di pari livello di altri comparti (ministeriali) è stato più volte definito da ANIEF-CONDIR come una "disparità inaccettabile", quantificabile in oltre 10.000 euro lordi annui.

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

50. Incremento delle dotazioni organiche dei Funzionari amministrativi

All'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nella revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, è assicurata, in ogni istituzione scolastica autonoma, la presenza di almeno due unità di personale appartenente all'area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, al fine di garantire un'adeguata gestione amministrativo-contabile e il regolare funzionamento delle attività istituzionali.». Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di ripartizione delle nuove unità di personale tra le istituzioni scolastiche e le modalità di attuazione graduale di cui al presente comma. Agli oneri, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2027, 250 milioni di euro per l'anno 2028 e 380 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Motivazione: L'emendamento potenzia le strutture amministrative delle istituzioni scolastiche, prevedendo almeno due Funzionari amministrativi per ciascuna scuola autonoma, in risposta all'esigenza — di garantire un presidio amministrativo stabile e qualificato.
Ipotizzando un costo unitario annuo (retribuzione più oneri riflessi) di circa 45.000 euro per Funzionario EQ e una platea di circa 8.500 nuove unità a regime, l'onere complessivo è stimabile in circa 380 milioni di euro annui a regime. Data la rilevanza dell'importo, si propone un'attuazione graduale su tre anni: circa 125 milioni di euro per il 2027, ulteriori 125 milioni per il 2028 (onere cumulato circa 250 milioni) e ulteriori 130 milioni annui dal 2029 (a regime, circa 380 milioni annui).

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

51. Fondo per la valorizzazione e la perequazione del personale ATA ed EQ

Al fine di garantire la progressiva equiparazione dei livelli retributivi del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche statali con quelli del personale delle funzioni centrali, nonché di valorizzare la professionalità e la complessità delle funzioni svolte dal personale con incarichi di elevata qualificazione (EQ), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo per la valorizzazione e la perequazione del personale ATA ed EQ del comparto scuola, con una dotazione di euro 400 milioni annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse del Fondo sono destinate, in via vincolata e aggiuntiva rispetto agli stanziamenti ordinari, agli esiti del tavolo normativo del CCNL «Istruzione e Ricerca» per il triennio 2025-2027, per le seguenti finalità: a) l'equiparazione progressiva dei livelli stipendiali del personale ATA ai corrispondenti profili del personale delle funzioni centrali; b) l'istituzione di un'indennità di risultato per il personale EQ, parametrata ai livelli di complessità organizzativa e gestionale delle istituzioni scolastiche; c) l'introduzione, per il personale di segreteria amministrativa, dell'indennità di videoterminalista; d) l'adeguamento delle indennità accessorie e delle componenti retributive collegate alla funzione, alla complessità amministrativa e alla responsabilità gestionale. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di definizione delle indennità, le modalità di ripartizione delle risorse tra le aree professionali del comparto scuola e i criteri di monitoraggio e rendicontazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

***Motivazione**:* Il CCNL "Istruzione e Ricerca" 2025-2027 ha visto la sottoscrizione della sola parte economica (accordo raggiunto nel 2026, effetti pieni dal 1° gennaio 2027: indennità di direzione DSGA + 3.229 euro annui; incrementi contenuti sul compenso individuale accessorio del restante personale ATA), mentre il tavolo normativo — sede propria per istituire nuove voci come l'indennità di risultato EQ e l'indennità di videoterminalista — risulta ancora aperto. Il Fondo proposto è quindi risorsa aggiuntiva e vincolata a sostegno degli esiti del tavolo normativo.

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

52. Potenziamento dell'organico degli assistenti tecnici informatici

Al fine di potenziare la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, la dotazione organica del personale assistente tecnico per i laboratori di "Informatica" (codice di profilo T72), di cui all'articolo 1, comma 967, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, di un numero di posti tale da assicurare la presenza di almeno un assistente tecnico informatico per ciascuna istituzione scolastica autonoma del primo ciclo. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2027, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito. È fatto divieto di procedere a compensazioni o rimodulazioni della dotazione organica tra i diversi gradi di istruzione in relazione ai posti istituiti ai sensi del presente comma. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, ovvero mediante utilizzo di quota parte del Fondo per il miglioramento e l'innovazione dell'offerta formativa.

Motivazione: L'emendamento intende colmare l'attuale carenza di personale tecnico nelle scuole del primo ciclo, dove i laboratori di informatica e le attività didattiche digitali risultano spesso privi di un adeguato supporto tecnico, con effetti positivi su manutenzione delle dotazioni, innovazione tecnologica e riduzione dei carichi impropri sul personale docente e amministrativo.

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

53. Mobilità compartimentale ed intercompartimentale per i Funzionari EQ

In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità compartimentale ed intercompartimentale al personale assunto nel profilo Funzionario con incarico di elevata qualificazione.

Motivazione: L'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, consente trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni soggette a un regime di limitazione delle assunzioni. Con la riforma degli ordinamenti professionali (D.L. 80/2021) si sono ridotte le differenze ordinamentali, di carriera e di struttura del salario tra i diversi comparti della PA: anche il Funzionario EQ (ex DSGA) è divenuto, al pari degli altri funzionari apicali degli altri comparti, titolare del diritto alla mobilità intercompartimentale. Escluderlo integrerebbe una violazione del principio di uguaglianza (art. 3, comma 2, Cost.).

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

54. Erogazione tempestiva dell'indennità variabile EQ/DSGA e automazione SIDI

L'indennità di parte variabile spettante al personale Funzionario EQ con incarico di DSGA, già a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (FMOF) di cui all'articolo 88, CCNL 2006/2007, continua ad essere finanziata con le medesime risorse. A decorrere dal 1° gennaio 2027, tale indennità è erogata direttamente nel cedolino stipendiale, con cadenza mensile, previa tempestiva certificazione, tramite piattaforma SIDI, del regolare svolgimento dell'incarico e della disponibilità delle risorse nel FMOF. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito emana, entro sessanta giorni, le disposizioni operative necessarie, nonché l'attivazione su piattaforma SIDI delle funzioni automatiche di certificazione. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Motivazione:Obiettivo dell'emendamento è garantire che l'indennità variabile, che resta finanziata dal FMOF, sia erogata mensilmente nel cedolino del personale con incarico di DSGA, senza i ritardi attuali.

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

55. Responsabilità erariale dei DSGA in condizioni di sottorganico e fondo assicurativo

Per i Funzionari EQ con incarico di DSGA operanti in istituzioni scolastiche con organico di segreteria certificato come sottodimensionato rispetto ai parametri vigenti, la responsabilità erariale per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni contabili e amministrative è limitata ai casi di dolo. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo per la copertura assicurativa collettiva della responsabilità amministrativo-contabile del medesimo personale, con una dotazione di 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Motivazione: La responsabilità amministrativo-contabile dei DSGA è aumentata negli anni per effetto della crescente complessità gestionale (PNRR, monitoraggio, trasparenza), mentre gli organici di segreteria non sono sempre adeguati: la Corte dei Conti ha segnalato un incremento dei procedimenti a carico di DSGA,

spesso in condizioni di carenza di personale non imputabile all'interessato. La limitazione della responsabilità erariale ai casi di dolo non comporta oneri diretti; la componente assicurativa, per i circa 8.500 Funzionari EQ/DSGA con un premio medio stimato di circa 200 euro annui a persona, comporta un onere aggiuntivo stimabile in circa 1,8 milioni di euro annui dal 2027, con copertura mediante corrispondente riduzione del FISPE.

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

56. Automazione digitale degli adempimenti contabili e fiscali della PA

Al fine di semplificare gli adempimenti contabili e fiscali periodici delle pubbliche amministrazioni, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2027, quale investimento una tantum, e di 0,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2028, per lo sviluppo, sui sistemi informativi contabili in uso presso le amministrazioni interessate, di funzioni automatiche di supporto alla predisposizione dei rendiconti e dei piani finanziari periodici previsti dalla normativa vigente.

Motivazione: La misura risponde a un'esigenza di semplificazione amministrativa riscontrata in più comparti della pubblica amministrazione, dove gli adempimenti contabili periodici richiedono spesso predisposizioni manuali in assenza di adeguato supporto informatico automatizzato.
Copertura finanziaria: mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

57. Introduzione del collaboratore vicario ed esonero

1. In deroga all'articolo 1, comma 329, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 è istituita in ciascuna istituzione scolastica autonoma la figura del collaboratore del dirigente scolastico con funzioni vicarie, individuato tra i collaboratori nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano completato almeno un percorso triennale di formazione in servizio incentivata di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. La funzione vicaria è ammessa per tutte le funzioni delegabili.
2. Al collaboratore vicario è riconosciuto l'esonero dall'insegnamento, nel limite di un posto per ciascuna istituzione scolastica autonoma sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi, come individuate dal decreto interministeriale di definizione dei relativi contingenti.
3. Al collaboratore vicario è corrisposto un compenso, nella misura definita dalla contrattazione collettiva nazionale, a valere sulle risorse del Fondo per l'incentivo alla formazione di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A decorrere dall'anno scolastico 2032/2033, ai collaboratori vicari che abbiano conseguito la valutazione positiva in tre percorsi triennali consecutivi di formazione in servizio incentivata è riconosciuto l'assegno annuale ad personam di 5.650 euro di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 16-ter.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 95 milioni di euro per l'anno 2027 e in 285 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi

strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Dall'attuazione del comma 3 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Motivazione: è necessaria l'introduzione del collaboratore con funzioni vicarie che deve avere il riconoscimento per il suo impegno aggiuntivo, deve poter sostituire il dirigente scolastico in caso di assenza (ferie, malattia o legittimo impedimento) garantendo il pieno diritto alla disconnessione. Il principio fondamentale da tenere a mente è quello, di rango costituzionale (art. 97), di buon andamento, per cui deve essere garantita la continuità dell'azione amministrativa e di tale garanzia è responsabile proprio il dirigente qualora sia legittimamente assente o, essendo impegnato a svolgere precise funzioni di propria competenza, non sia nella condizione di svolgerne altre (si pensi solo all'art. 13 c. 9 del CCNL dell'area istruzione e ricerca 2016-2018: "costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare, organizzare e comunicare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, anche mediante delega di funzioni nel rispetto della vigente normativa, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie").
A presidio di tale principio mirano, appunto, gli artt. 17 c. 1-bis (delegabili le competenze di cui al c. 1 lett. b, d, e) e l'art. 25 c. 5 del D. lgs. 165/2001. Il dirigente scolastico può senz'altro delegare lo svolgimento di funzioni ordinarie relative alla gestione del rapporto di lavoro del personale scolastico (non l'esercizio delle prerogative disciplinari) e quelle, sempre ordinarie, di gestione delle risorse finanziarie (ad es. sottoscrizione mandati di pagamento, previo deposito della firma), fermo restando che deve essere comunque garantita la continuità del servizio sia attraverso lo svolgimento delle attività ordinarie sia, se indispensabile, di quelle straordinarie non sottratte alla delega dalla norma.
Le istituzioni scolastiche autonome sedi di dirigente scolastico e di DSGA sono 7.389 negli anni scolastici 2027/2028 e 2028/2029 e 7.381 nel 2029/2030 (decreto interministeriale n. 118 del 25 giugno 2026). L'onere riguarda i soli esoneri: considerato un costo medio di circa 38.600 euro lordo Stato per posto docente, è pari a circa 285 milioni di euro annui a regime e a circa 95 milioni di euro per il 2027 (periodo settembre-dicembre). Il compenso non comporta nuovi oneri, perché è posto a carico del Fondo per l'incentivo alla formazione; dall'anno scolastico 2032/2033 i vicari che hanno completato tre cicli triennali di formazione incentivata percepiscono l'assegno annuale di 5.650 euro già previsto dall'articolo 16-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2017.
Il legislatore ha già riconosciuto la necessità di esonerare i collaboratori del dirigente scolastico: l'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, ha stanziato 3 milioni di euro per il 2026 e 6 milioni di euro per il 2027 per esoneri e semiesoneri dei docenti collaboratori del dirigente nelle istituzioni scolastiche interessate dal dimensionamento. L'emendamento rende strutturale e generale questa misura, oggi limitata a un solo anno e alle sole scuole accorpate.

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

58. Tutela e valorizzazione degli insegnamenti geografici negli istituti tecnici – classe di concorso A-21

Al fine di garantire il consolidamento delle competenze geografiche di base e la coerenza dei percorsi formativi degli istituti tecnici del settore economico, indirizzi Amministrazione, finanza e marketing e Turismo, i quadri orari di cui Decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026 del primo biennio sono aggiornati prevedendo un monte orario complessivo di sei ore settimanali, distribuite tra il primo e il secondo anno, per gli insegnamenti

di Geografia, Geografia economica e, per l'indirizzo Turismo, Geografia turistica. I predetti insegnamenti sono attribuiti alla classe di concorso A-21 – Geografia, nel rispetto della distinta identità disciplinare e delle specificità dei rispettivi indirizzi. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono aggiornati i relativi quadri orari e le tabelle di assegnazione alle classi di concorso, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente.

Motivazione: La disposizione mira a recuperare il monte orario delle discipline geografiche nel primo biennio degli istituti tecnici del settore economico, superando la riduzione e le incertezze applicative derivanti dalla riforma. La previsione di un'attribuzione univoca alla classe A-21 tutela la coerenza didattica, la specificità disciplinare e la stabilità degli organici. Il decreto ministeriale attuativo dovrà precisare la distribuzione delle ore tra le annualità e le singole discipline.

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

59. Attribuzione univoca alla A-21 della Geografia economica

Al fine di assicurare l'uniformità dei criteri di assegnazione degli insegnamenti geografici e la tutela della specificità disciplinare, l'insegnamento di Geografia economica negli istituti tecnici del settore economico è attribuito alla classe di concorso A-21 – Geografia. Il Ministero dell'istruzione e del merito provvede al conseguente aggiornamento delle disposizioni e delle tabelle di assegnazione delle discipline alle classi di concorso, superando l'attribuzione atipica alla classe di concorso A-50, ferma restando la disciplina transitoria necessaria a salvaguardare le titolarità già in essere.

Motivazione: L'emendamento intende evitare che l'assegnazione dell'insegnamento di Geografia economica a una classe di concorso diversa da quella specifica della disciplina produca incertezze nella formazione degli organici e nella continuità didattica. La salvaguardia delle titolarità esistenti consente di accompagnare il riordino senza pregiudicare le posizioni già consolidate.

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

60. Recupero della Geografia turistica nel secondo biennio e nel quinto anno

Nei percorsi degli istituti tecnici del settore economico, indirizzo Turismo, i quadri orari del secondo biennio e del quinto anno Decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026 sono aggiornati al fine di ripristinare e rafforzare l'insegnamento di Geografia turistica quale disciplina caratterizzante dell'indirizzo. A tal fine è previsto un monte orario non inferiore a sessantasei ore annue in ciascuno degli anni del secondo biennio e del quinto anno. L'insegnamento è attribuito in via univoca alla classe di concorso A-21 – Geografia. Il Ministero dell'istruzione e del merito provvede all'aggiornamento dei quadri orari e delle relative tabelle di assegnazione, anche mediante l'utilizzo delle ore rese disponibili dalla riduzione della quota di autonomia, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Motivazione: La proposta mira a recuperare la continuità dell'insegnamento geografico-specialistico nel percorso Turismo, rafforzando la preparazione degli studenti in vista dell'esame conclusivo e della formazione professionale nell'ambito turistico. La scelta della denominazione Geografia turistica, con attribuzione univoca

alla A-21, intende evitare il ricorso a insegnamenti atipici che possono determinare incertezza nell'assegnazione delle cattedre. Il recupero delle ore deve essere accompagnato da un'esplicita revisione dei quadri orari.

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

61. Denominazioni, contenuti e uniformità nazionale

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede all'aggiornamento dei quadri orari di cui al Decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026e delle disposizioni attuative relative agli insegnamenti geografici negli istituti tecnici, definendo in modo univoco, per ciascun indirizzo e annualità, le denominazioni delle discipline, i relativi contenuti essenziali, la consistenza oraria e le classi di concorso di assegnazione. Le disposizioni assicurano criteri uniformi di applicazione sul territorio nazionale, evitando sovrapposizioni e ambiguità tra gli insegnamenti di Geografia, Geografia economica e Geografia turistica.

Motivazione: La disposizione risponde alle criticità applicative emerse nell'avvio della riforma degli istituti tecnici, caratterizzato da interpretazioni non uniformi circa la denominazione degli insegnamenti geografici, il loro monte orario e l'attribuzione alle classi di concorso. La definizione di criteri nazionali omogenei è necessaria per garantire certezza ordinamentale, trasparenza nella predisposizione degli organici e uniformità dell'offerta formativa.
Le disposizioni attuative sono adottate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

62. A037 – Prevenzione soprannumerarietà docenti di ruolo

1-bis. Al fine di prevenire e riassorbire le situazioni di soprannumerarietà derivanti dalla riorganizzazione dei percorsi di istruzione tecnica, i docenti di ruolo titolari della classe di concorso A-37 – Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica – alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui cattedra sia ridotta o soppressa per effetto dei nuovi quadri orari, possono essere impiegati, in via transitoria e nei limiti delle ore necessarie alla salvaguardia della titolarità, nei seguenti insegnamenti: a) «Fondamenti di meccanica ed elementi di disegno» e «Tecnologie dei materiali», nell'indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia; b) «Fisica applicata alle strutture e all'ambiente», nell'indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio; c) «Disegno e storia dell'arte», nel liceo scientifico, opzione Scienze applicate, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal decreto attuativo, tenuto conto delle previsioni ad esaurimento della Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19.
1-ter. L'impiego di cui al comma 1-bis è disposto soltanto quando sia documentata la riduzione delle ore disponibili per la classe A-37 direttamente conseguente al riordino, ai fini della costituzione o del completamento della cattedra o del riassorbimento della soprannumerarietà, nel rispetto delle titolarità già esistenti delle altre classi di concorso. Resta ferma l'attribuzione ordinaria dei predetti insegnamenti alle classi

di concorso individuate dalla normativa vigente. Le disposizioni del presente comma non costituiscono titolo per nuove procedure di reclutamento sulla classe A-37.
1-quater. Le istituzioni scolastiche possono mantenere, nei limiti consentiti dal nuovo ordinamento e nel rispetto degli obiettivi formativi, le scelte già deliberate all'inizio dell'anno scolastico 2026-2027 nell'esercizio dell'autonomia scolastica, ove compatibili con la tutela delle titolarità e con le disposizioni in materia di organici.
1-quinquies. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quater si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Motivazione: La proposta è volta a prevenire e riassorbire situazioni di soprannumerarietà dei docenti di ruolo della classe di concorso A-37 – Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica – derivanti dalla rimodulazione degli insegnamenti e delle ore nel nuovo ordinamento degli istituti tecnici. La riduzione delle disponibilità per la A-37 può incidere sulla costituzione e sul completamento delle cattedre anche in assenza di una diminuzione del numero di classi o di studenti.
L'emendamento prevede, esclusivamente per i docenti A-37 già titolari interessati dagli effetti del riordino e nei limiti delle ore necessarie alla salvaguardia, una possibilità transitoria di utilizzazione: negli insegnamenti «Fondamenti di meccanica ed elementi di disegno» e «Tecnologie dei materiali» dell'indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia; in «Fisica applicata alle strutture e all'ambiente» dell'indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio; in «Disegno e storia dell'arte» del liceo scientifico, opzione Scienze applicate, alle condizioni da definire in sede attuativa.
Per gli insegnamenti di area meccanica, la proposta richiama la convergenza dei contenuti di disegno tecnico, rappresentazione, progettazione e materiali con il patrimonio disciplinare della A-37. Per il CAT, rileva la natura applicativa della fisica alle strutture e all'ambiente, in raccordo con le competenze nelle costruzioni e nella fisica tecnica. Per il liceo scientifico – opzione Scienze applicate, è richiamata la previsione «ad esaurimento» contenuta nella Tabella A del D.P.R. 19/2016. Il D.M. 33/2020 offre inoltre esempi di attribuzione plurima, fra cui la compresenza di A-37 e A-42 nell'insegnamento «Tecnologie, disegno e progettazione» degli istituti professionali, nonché di clausole espresse di tutela delle titolarità. Tali precedenti non producono automaticamente nuove attribuzioni nel sistema tecnico, ma sostengono l'opportunità di una specifica disposizione transitoria.
La misura non introduce un'equiparazione generalizzata tra classi di concorso, non modifica le attribuzioni ordinarie degli insegnamenti e non apre nuovi canali di reclutamento sulla A-37.
L'intervento proposto intende accompagnare la riforma senza alterarne l'impianto ordinamentale, conciliando le nuove attribuzioni disciplinari con la tutela dei docenti già stabilmente inseriti negli organici. La salvaguardia richiesta opera come misura transitoria e mirata, non come trasferimento permanente di insegnamenti da una classe di concorso a un'altra.

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

63. Orario TTRG

All'Allegato 2-ter del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, nella "Tabella 3 monte ore area di indirizzo flessibile settore tecnologico ambientale", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) in corrispondenza della colonna «Monte ore d'ambito» nella sottocolonna «1° biennio» alla riga «Tecnologie di base», le parole «198» sono sostituite dalle seguenti: «264»;

b) in corrispondenza della colonna «Monte ore d'ambito» nella sottocolonna «1° biennio» alla riga «Elementi di base dell'indirizzo», le parole «264» sono sostituite dalle seguenti: «198».

Si aggiunge in fine il comma: Si aggiunge in fine il comma:
1-bis. Al fine di prevenire e riassorbire le situazioni di soprannumerarietà derivanti dalla riorganizzazione dei percorsi di istruzione tecnica, è previsto, per gli indirizzi del Settore Tecnologico-Ambientale nei cui quadri orari non sia già contemplato, ai sensi del D.M. 29 aprile 2026, n. 71, l'insegnamento di «Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica», un monte ore settimanale minimo inderogabile pari a due ore nel primo anno e pari a tre ore nel secondo anno.

Motivazione: si ritiene necessario riconsiderare la distribuzione del monte ore di TTRG nel biennio degli Istituti Tecnici, riconoscendo alla disciplina il ruolo strategico che riveste nella costruzione delle competenze di base degli studenti. La presente proposta emendativa intende rafforzare la formazione tecnica di base del settore tecnologico-ambientale, garantendo un'adeguata presenza curricolare dell'insegnamento di TTRG nel primo biennio.
Risulta fondamentale:

1. L'incremento del monte ore dell'ambito «Tecnologie di base» da 198 a 264 che garantisce maggiore continuità didattica, pari opportunità formative e una più solida preparazione tecnica, nel rispetto dei principi costituzionali in materia di uguaglianza e diritto all'istruzione.
2. La previsione di un monte ore minimo di 66 ore annuali per TTRG consente di valorizzare le competenze grafiche e progettuali senza aumentare il monte ore complessivo dell'area di indirizzo flessibile.
3. La proposta non snatura completamente l'impostazione didattica della Riforma degli Istituti Tecnici, che prevede l'anticipo delle materie di indirizzo già al primo anno.

La finalità dell'emendamento è quindi quella di correggere le criticità derivanti dall'attuale articolazione oraria, senza modificare il monte ore complessivo, senza compromettere l'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche, ma assicurando un livello adeguato e omogeneo di competenze grafiche e tecniche nel biennio, in coerenza con il principio di unitarietà del percorso formativo e con l'esigenza di agevolare eventuali passaggi tra indirizzi diversi.
La presente proposta rispetta la clausola di invarianza finanziaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si aggiunge l'articolo 106 bis
Ulteriori misure per l'Istruzione

64. A037 al secondo biennio

All'Allegato 2-ter, paragrafo 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo il capoverso relativo alla Tabella 3 è inserito il seguente:

"Per il percorso del settore tecnologico-ambientale, indirizzo 'Agraria, agroalimentare e agroindustria', in tutte le articolazioni 'Produzioni e tecnologie agroalimentari per il Made in Italy', 'Scienze agrarie e ambientali' e 'Viticoltura e enologia', l'insegnamento di Genio rurale affidato alla classe di concorso A037 è previsto nel terzo e nel quarto anno, con la medesima denominazione in entrambe le annualità. Sono assegnate tre ore settimanali nel terzo anno e almeno due ore settimanali nel quarto anno. Assumendo convenzionalmente trentatré settimane di lezione, il monte ore minimo di Genio rurale è pari a 99 ore nel terzo anno e 66 ore nel

quarto anno, per complessive 165 ore nel secondo biennio. Per ciascuna articolazione, la quota del curricolo a disposizione della scuola di cui alla Tabella 3 è ridotta da 132 a 66 ore nel secondo biennio e le 66 ore così riallocate sono aggiunte agli elementi caratterizzanti l'indirizzo, che passano da 990 a 1.056 ore; resta fermo il totale di 1.122 ore. La quota residua di 66 ore resta a disposizione della scuola. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 provvede alla conseguente rideterminazione dei quadri orari annuali e delle relative discipline, ferma restando l'invarianza del monte ore complessivo del percorso."
Conseguentemente, il Ministro dell'istruzione e del merito provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'adeguamento dell'Allegato C-3 al decreto ministeriale 19 febbraio 2026, n. 29, e delle corrispondenti tabelle di attribuzione delle classi di concorso di cui al decreto ministeriale 29 aprile 2026, n. 71, assicurando l'attribuzione dell'insegnamento alla classe di concorso A-37, ferma restando la concorrente attribuzione ad A-51 prevista dalla normativa vigente.

Motivazione: L'emendamento esplicita nel quadro ordinamentale nazionale la presenza di Genio rurale nel secondo biennio dell'indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria, assegnando tre ore settimanali al terzo anno e due al quarto. La scansione consente di distribuire con gradualità i contenuti di rilievo, rappresentazione e progettazione rurale e di riservare nel quarto anno uno spazio riconoscibile allo studio delle costruzioni rurali. La continuità dell'insegnamento nel secondo biennio è funzionale alla progressione delle competenze STEM e digitali previste dal nuovo ordinamento: dal rilievo e dalla rappresentazione dei dati territoriali si passa alla progettazione di strutture e spazi rurali, all'interpretazione dei modelli e degli elaborati tecnici e alla valutazione delle soluzioni in relazione alle esigenze produttive e ambientali. Per le articolazioni dell'indirizzo, tali contenuti possono essere declinati con esempi e compiti applicativi coerenti con le rispettive filiere: strutture di servizio e spazi per la trasformazione agroalimentare, da un lato; vigneti, cantine e infrastrutture connesse, dall'altro.
Nel terzo anno, la collocazione di tre ore settimanali permette di introdurre e consolidare gli strumenti del Genio rurale: cartografia e lettura del territorio, rilievo topografico e catastale, misurazione e restituzione grafica, rappresentazione digitale e uso di strumenti CAD e GIS. Queste competenze sono propedeutiche alla progettazione e alla valutazione tecnica degli interventi aziendali e degli insediamenti rurali.
Nel quarto anno, due ore settimanali dedicate a Genio rurale e costruzioni rurali sostengono lo studio dei fabbricati e delle infrastrutture agricole, delle tipologie edilizie e dei materiali, dei criteri di funzionalità, sicurezza, sostenibilità e inserimento nel contesto, nonché la produzione e lettura di elaborati progettuali. La scansione favorisce il raccordo tra conoscenze scientifiche, agronomiche e tecniche e la loro applicazione a casi reali dell'azienda agricola.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le ore indicate sono ricomprese nel monte ore complessivo dell'area di indirizzo flessibile e degli elementi caratterizzanti l'indirizzo stabiliti dalla Tabella 3 dell'Allegato 2-ter del decreto-legge n. 144 del 2022, come modificata dall'articolo 9 del decreto-legge n. 170 del 2026. L'adeguamento dei quadri orari e delle attribuzioni avviene a invarianza dell'orario complessivo e nei limiti delle dotazioni organiche previste a legislazione vigente.

CAPO II
MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

ART. 107
(Potenziamento dell'attività didattica e di ricerca delle università statali e Programma nazionale talenti per la ricerca)

65. Finanziamento strutturale dei Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)

All’articolo 107 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«All’articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole «150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro per l’anno 2026 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027».»
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Motivazione: L'emendamento mira ad aumentare il finanziamento strutturale dei Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN). Nel dettaglio, chiediamo che venga incrementato, dagli attuali 150 milioni di euro annui a 300 milioni di euro annui il finanziamento strutturale dei PRIN.
Ciò è motivato dall’evidenza che, come sembra essere confermato già dai dati dei progetti PRIN presentati ai bandi del 2026, il finanziamento previsto appare ancora insufficiente. Basti, ad esempio, considerare che al bando PRIN 2026 risultano presentate complessivamente ben 4.279 proposte progettuali, rispetto a un numero massimo di progetti finanziabili pari a solo 260: un tasso di accettazione che risulterà pari a circa il 6% (circa un progetto finanziato ogni 16 presentati).

Si aggiunge l’articolo 107 bis Ulteriori misure per la ricerca

66. Enti di ricerca

All’articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera c) aggiungere, infine, il seguente periodo: « . Al fine di riconoscere in via strutturale l’impegno del personale tecnico amministrativo, a decorrere dal 1° gennaio 2027, il 50 per cento delle risorse di cui al primo periodo, è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale; ».
All’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, aggiungere, infine, il seguente periodo: « . Al fine di riconoscere in via strutturale l’impegno del personale tecnico amministrativo, a decorrere dal 1° gennaio 2027, il 50 per cento delle risorse di cui al terzo periodo, è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale; ».

Motivazione: In analogia a quanto già previsto per le Università, si propone di integrare la disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021 per gli Enti di ricerca vigilati dal MUR e dalla legge di bilancio 2023 per gli Enti non vigilati, consentendo anche agli Enti di ricerca di destinare una quota delle risorse stanziate dalle predette leggi di bilancio al riconoscimento, in via strutturale, del trattamento economico in favore del personale interessato.

Si aggiunge l’articolo 107 bis Ulteriori misure per la ricerca

67. Riconoscimento preruolo ricercatori

All’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: “3-bis. Nel caso in cui, al momento della stipula del contratto di cui al comma 3, il titolare sia già stato titolare di posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22-ter ovvero di posizioni ai sensi dell’articolo 22 e dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della presente legge nel testo previgente alla entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,

come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nel medesimo o in altro Ateneo, ovvero presso istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché enti pubblici di ricerca, per un periodo complessivo superiore a cinque anni, anche non continuativi, la durata complessiva del contratto è ridotta, a richiesta dell'interessato, in misura corrispondente al periodo eccedente tale termine. Nel caso di riduzione della durata del contratto, si intende anche anticipato, di un numero di anni pari a quelli di cui è ridotta la durata del contratto medesimo, il termine a partire dal quale è possibile procedere alla valutazione ai sensi del comma 5. In ogni caso, il contratto stipulato ai sensi del primo periodo non può avere durata inferiore a un anno e la valutazione di cui al comma 5 non può essere anticipata antecedentemente alla conclusione del primo anno di contratto. Il riconoscimento di cui al presente comma non può essere cumulato con quelli previsti dall'articolo 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79»

Motivazione: Questo emendamento si riferisce ad una criticità nella norma di riconoscimento del periodo pre-ruolo nella figura di Ricercatore a tempo determinato in Tenure-Track (RTT) prevista all'art.24 comma 3-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240,

Con riferimento al citato comma 3-bis si evidenzia che questa norma tiene conto unicamente delle nuove figure di Contrattista di Ricerca, titolare di incarico Post-doc e titolare di Incarico di ricerca, mentre le figure esistenti e messe ad esaurimento di Assegnista di Ricerca e Ricercatore a tempo determinato di tipo A continuano ad essere considerate dalla norma di riconoscimento prevista dall'articolo 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la quale presenta una scadenza al 31 dicembre 2026.

Nel quadro normativo che ne seguirebbe avremmo che, a partire dal 1° gennaio 2027, mentre per i titolari di Contratti di ricerca (art.22), di Incarichi post-doc (art.22-bis) e di Incarichi di ricerca (art.22-ter) ci sarebbe una forma di riconoscimento nel caso di successiva immissione nel ruolo di RTT, questo non avverrebbe più per le precedenti figure di AdR (art.22 pre-vigente) e di Ricercatore a tempo determinato di tipo A (art.24, comma 3, lettera A, pre-vigente).

Si evidenzia ulteriormente che, in base all'attuale situazione del sistema universitario, è prevedibile che a partire dal 2027 il numero di giovani che potrebbero trovarsi ad aver concluso, anche da poco, il proprio periodo di Assegno di ricerca o di contratto da Ricercatore a tempo determinato di tipo A potrebbe essere quanto mai significativo.

Desta particolare preoccupazione il dato secondo cui a novembre 2024 gli RTDA in servizio erano circa 7700 unità (Dati Anagrafe Cineca MUR), e che circa sei mesi dopo si evidenziano ancora 6700 RTDA in servizio.

Questa rilevante diminuzione è avvenuta non solo per effetto, in alcuni limitati casi, dell'upgrade alla figura di RTT, bensì nella maggioranza dei casi per dimissioni e per cambiamenti di prospettiva occupazionale in ambito pubblico o privato, o per opportunità professionali resesi disponibili nel contesto estero.

La soluzione che si propone, per armonizzare questa situazione, è di prevedere, fin da subito, che la nuova norma di riconoscimento, che sarebbe prevista al comma 3-bis dell'art. 24 della legge n. 240/2010 come modificato dal presente emendamento, si applichi anche ai periodi prestati in qualità di Assegnisti di ricerca e di Ricercatore a tempo determinato di tipo A, prevedendo che questo riconoscimento non sia cumulabile con quello previsto dall'art. 14, comma 6-duodevicies, del DL n.36/2022, convertito dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79.

Tra l'altro non è da escludere che giovani che completino un Assegno di ricerca o un contratto da RTD-A non possano successivamente anche essere titolari di Contratti di ricerca, o di Incarichi post-doc, o anche, in alcuni casi, di Incarichi di ricerca, osservazione questa che rende ancor più auspicabile un riconoscimento che tenga conto complessivamente e congiuntamente del periodo trascorso in tutte queste figure precarie.

Inoltre, nella formulazione adottata dal citato comma 3-bis non è chiaro, qualora ci sia una riduzione della durata del contratto, se la valutazione ai sensi dell'art. 24, comma 5, venga corrispondentemente anticipata o meno.
Si evidenzia che la criticità diviene evidente qualora la durata del contratto venga ridotta a due anni o meno (la norma prevede che non possa essere ridotta a meno di un anno), perché in questo caso, qualora non si dia modo di anticipare la valutazione di cui all'art. 24, comma 5, questa (dovendo avvenire a partire dalla conclusione del terzo anno, secondo la norma attualmente in vigore), addirittura non si realizzerebbe mai, con una evidente e macroscopica disparità di trattamento rispetto agli altri contratti da RTT con durata pari a 3 anni o superiore.
In altri termini, ne avremmo che per una posizione denominata di Ricercatore in "Tenure-Track" addirittura la "tenure" si perderebbe, cioè non ci sarebbe più, qualora il contratto venga ridotto ad una durata inferiore a 3 anni: una eventualità che sicuramente sarà foriera di problemi per gli Atenei, oltre che per i giovani che ambiscono ad accedere ai ruoli universitari.
La soluzione che proponiamo con questo emendamento è di prevedere esplicitamente nel testo della legge ciò che a nostro avviso è implicitamente previsto, ovvero che, qualora la durata del contratto da RTT venga ridotta, si intende anche corrispondentemente anticipato il termine dal quale è possibile procedere alla valutazione di cui all'art. 24, comma 5, della legge n.240/2010, prevedendo, in ogni caso, che questa valutazione non possa essere anticipata anteriormente alla conclusione del primo anno di contratto.

Dopo l'articolo 107 è inserito il seguente: «Art. 107-bis (Progressione di carriera dei professori universitari di seconda fascia e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato).

68. Progressione di carriera dei professori universitari di seconda fascia e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato

1. Ferma restando la legislazione per i concorsi a professore universitario di prima fascia, a decorrere dal 1° novembre 2027 i professori universitari di seconda fascia in possesso della abilitazione scientifica nazionale alla prima fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo previgente all'entrata in vigore della legge 16 luglio 2026, n. 129, ovvero dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica per le funzioni di professore di prima fascia determinati ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che abbiano svolto attività in campo universitario, così come definite al comma 2, per almeno venticinque anni, di cui almeno otto in qualità di professore universitario di seconda fascia, possono richiedere al proprio ateneo di essere valutati ai fini della immissione nella prima fascia del ruolo dei professori universitari, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), ovvero dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. I venticinque anni di attività universitaria di cui al comma 1 comprendono, oltreché i periodi in qualità di professore universitario di seconda fascia, i periodi di attività universitaria pregressi, quali periodi trascorsi nelle posizioni di dottorando di ricerca, specializzando in area medica, ricercatore universitario a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo previgente all'entrata in vigore del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnista di ricerca, contrattista di ricerca, titolare di incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, titolare di incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, borsista di ricerca ovvero analoghi contratti o borse di studio individuati mediante decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, su proposta del Consiglio Universitario Nazionale, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trascorsi

presso Università, Enti di Ricerca o altri Enti, pubblici o privati, italiani o stranieri, ovvero ancora periodi non sovrapponibili ai precedenti di comprovata attività di ricerca previo parere della commissione giudicatrice di cui al comma 3.

3. L'ateneo di appartenenza valuta, a richiesta dell'interessato, il professore di seconda fascia che abbia raggiunto i requisiti di cui ai commi 1 e 2. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, su proposta del Consiglio Universitario Nazionale, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La valutazione è effettuata da una commissione giudicatrice nominata dall'ateneo secondo il regolamento di cui al periodo precedente. A seguito di positiva valutazione, il professore è inserito nella prima fascia del ruolo dei professori universitari. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.

4. Ferma restando la legislazione per i concorsi a professore universitario di seconda fascia, a decorrere dal 1° novembre 2027 i ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo previgente all'entrata in vigore della legge 16 luglio 2026, n. 129, ovvero dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica determinati ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono richiedere al proprio ateneo di essere valutati ai fini della immissione nella seconda fascia del ruolo dei professori universitari, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), ovvero dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5. L'ateneo di appartenenza valuta, a richiesta dell'interessato, il ricercatore universitario a tempo indeterminato che abbia raggiunto i requisiti di cui al comma 4. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei medesimi criteri fissati per le procedure di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A seguito di positiva valutazione, il ricercatore è inserito nella seconda fascia del ruolo dei professori universitari. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.

6. A cofinanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 5, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 115 milioni di euro a decorrere dal 2027. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dette risorse sono ripartite tra gli atenei tenendo conto della presumibile numerosità delle procedure da attivare ai sensi dei commi precedenti. Le procedure relative a dette risorse sono attivate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e ai limiti di cui all'articolo 66 della presente legge.

7. Agli oneri di cui al comma 6, pari a 115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Motivazione: Una analisi dettagliata della platea dei professori associati eventualmente interessati da questa proposta evidenzia una consistente crescita del numero di professori di seconda fascia che risultano avere acquisito l'ASN alla prima fascia dei professori, valore che passa dai circa 12.800 abilitati rilevati dall'analisi condotta nel 2024 a ben 15.666 abilitati riportati nella nuova analisi (un incremento di circa il 22%). Similmente aumenta da circa 4.800 a 5.191 (con un incremento più contenuto, circa dell'8%) il numero dei

professori di seconda fascia abilitati alla prima fascia che avrebbero a pieno titolo tutti i requisiti per poter accedere a procedure valutative per la progressione di carriera alla prima fascia, avendo già 25 anni o più di attività universitaria complessiva ed essendo nel ruolo di professore di seconda fascia da almeno 8 anni.

La presente proposta fonda il suo elemento cardine sul principio che un professore di seconda fascia, dopo 25 anni di attività universitaria, di cui almeno 8 nella posizione di professore di seconda fascia, e dopo avere acquisito l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) alla prima fascia, abbia diritto a una valutazione che gli permetta di passare al più presto alla prima fascia dei professori. Questo rappresenterebbe un giusto meccanismo, ben regolato, per garantire il diritto di tutti. Ulteriormente, questa proposta intende consentire ai ricercatori a tempo indeterminato (RTI) in possesso dell'ASN di accedere immediatamente a procedure valutative per la progressione al ruolo di professore di seconda fascia a richiesta dell'interessato. Ciò, anche in considerazione del fatto che tale figura è posta ad esaurimento fin dal 2010, e che quindi questi ricercatori hanno già maturato oltre 15 anni di servizio.

L'analisi di sostenibilità condotta evidenzia la necessità di coprire i costi straordinari per il passaggio al nuovo meccanismo i beneficiari del primo triennio; a regime, le progressioni successive sono sostenute dalla programmazione ordinaria degli atenei. Lo stanziamento previsto per sostenere questa misura considera, quindi, il numero di professori di seconda fascia beneficiari nel primo triennio, stimati in 7.368, e il numero di ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'ASN, stimati in 632. Il costo stimato per le relative progressioni (sulla base di parametri di anzianità in servizio e carriera residua) è pari a € 25.111 per le progressioni alla I fascia e € 10.285 per le progressioni alla II fascia.

La copertura complessiva, da finanziare sul Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università, considerando sostenibile un cofinanziamento al 40% da parte dei fondi già disponibili sull'FFO, è pari a un totale di 115 milioni di euro annui, a decorrere dal 2027, di cui 111 milioni per le progressioni alla prima fascia dei professori e 4 milioni per le progressioni alla seconda fascia dei professori.

Dopo l'articolo 107 è inserito il seguente: «Art. 107-bis (Piano straordinario per la chiamata di professori universitari di prima fascia).

69. Piano straordinario per la chiamata di professori universitari di prima fascia

1. Al fine di sostenere lo sviluppo del sistema universitario italiano, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 37 milioni di euro per l'anno 2027, di 74 milioni di euro per l'anno 2028 e di 111 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, da destinare al cofinanziamento di procedure di chiamata di professori universitari di prima fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, ovvero dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Possono accedere alle procedure di cui al comma 1 unicamente i professori universitari di seconda fascia in possesso della abilitazione scientifica nazionale alla prima fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo previgente all'entrata in vigore della legge 16 luglio 2026, n. 129, che abbiano svolto attività in campo universitario, così come definite al comma 3, per almeno venticinque anni, di cui almeno otto in qualità di professore universitario di seconda fascia.

3. I venticinque anni di attività universitaria di cui al comma 2 comprendono, oltreché i periodi in qualità di professore universitario di seconda fascia, i periodi di attività universitaria pregressi, quali periodi trascorsi nelle posizioni di dottorando di ricerca, specializzando in area medica, ricercatore universitario a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 30

dicembre 2010, n. 240 nel testo previgente l'entrata in vigore del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnista di ricerca, contrattista di ricerca, titolare di incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, titolare di incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, borsista di ricerca ovvero analoghi contratti o borse di studio individuati mediante decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, su proposta del Consiglio Universitario Nazionale, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trascorsi presso Università, Enti di Ricerca o altri Enti, pubblici o privati, italiani o stranieri, ovvero ancora periodi non sovrapponibili ai precedenti di comprovata attività di ricerca previo parere della commissione giudicatrice della procedura di chiamata.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono identificati i criteri di costo da conteggiare per dette procedure tenuto conto dei parametri stipendiali dei potenziali candidati e le relative risorse sono ripartite tra le università tenuto conto della stima del numero di potenziali candidati in servizio presso ciascun ateneo. La quota delle risorse eventualmente non utilizzata è prioritariamente distribuita tra le università che abbiano utilizzato a pieno le risorse; l'eventuale ulteriore residuo è assegnato alla quota base del fondo di finanziamento ordinario e distribuito secondo i relativi criteri.

5. Le risorse di cui al comma 1 sono impiegate dagli atenei per cofinanziare, fino al 60 per cento del costo, le procedure di cui al comma 1. La quota di costo a carico dell'università che effettua l'assunzione è imputata alle ordinarie facoltà assunzionali nei limiti delle stesse, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66 della presente legge.

6. Le procedure di cui al comma 1 non concorrono ai fini dell'applicazione del vincolo di cui all'art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 37 milioni di euro per l'anno 2027, a 74 milioni di euro per l'anno 2028 e a 111 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Motivazione: In subordine all'emendamento sulla progressione di carriera, per affrontare la problematica del gran numero di professori di seconda fascia abilitati alla prima fascia, si propone un più semplice piano straordinario per l'assunzione di professori di prima fascia che possa quantomeno risolvere il problema più cogente nel primo triennio.

Si prevede che possano accedere a queste procedure i professori di seconda fascia in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale alla prima fascia, con almeno 25 anni di attività universitaria complessiva e almeno 8 anni nel ruolo di professore di seconda fascia. Come evidenziato, il piano è dimensionato sul numero di professori di seconda fascia che nel prossimo triennio raggiungerebbero questi requisiti, stimati in 7.368. Il costo previsto per ciascuna di queste progressioni è pari a € 25.111. Risultando sostenibile un cofinanziamento pari al 40% da parte degli atenei, lo stanziamento a regime è pari a 111 milioni di euro annui, raggiunti in modo progressivo: 37 milioni nel 2027, 74 nel 2028 e 111 dal 2029, così da coprire circa un terzo delle progressioni ogni anno.

Considerando la straordinarietà della situazione determinatasi a seguito dell'entrata in vigore della legge 16 luglio 2026, n. 129 e il consistente numero di progressioni richieste nel triennio, si ritiene preferibile che dette procedure non siano conteggiabili ai fini dell'applicazione del vincolo di cui all'articolo 18, comma 4, della

legge 30 dicembre 2010, n. 240, che prevede che un quarto delle procedure di chiamata dei professori siano destinate a candidati esterni all'ateneo che bandisce la procedura.

Dopo l'articolo 107 è inserito il seguente: «Art. 107-ter (Piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia).

70. Piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia

1. Al fine di sostenere lo sviluppo del sistema universitario italiano, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, da destinare al cofinanziamento di procedure di chiamata di professori universitari di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, ovvero dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Possono accedere alle procedure di cui al comma 1 unicamente i ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso della abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo previgente all'entrata in vigore della legge 16 luglio 2026, n. 129.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono identificati i criteri di costo da conteggiare per dette procedure tenuto conto dei parametri stipendiali dei potenziali candidati e le relative risorse sono ripartite tra le università tenuto conto della stima del numero di potenziali candidati in servizio presso ciascun ateneo. La quota delle risorse eventualmente non utilizzata è prioritariamente distribuita tra le università che abbiano utilizzato a pieno le risorse; l'eventuale ulteriore residuo è assegnato alla quota base del fondo di finanziamento ordinario e distribuito secondo i relativi criteri.

4. Le risorse di cui al comma 1 sono impiegate dagli atenei per cofinanziare, fino al 60 per cento del costo, le procedure di cui al comma 1. La quota di costo a carico dell'università che effettua l'assunzione è imputata alle ordinarie facoltà assunzionali nei limiti delle stesse, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66 della presente legge.

5. Le procedure di cui al comma 1 non concorrono ai fini dell'applicazione del vincolo di cui all'art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Motivazione: Come proposta subordinata rispetto a quella sulla progressione di carriera , per affrontare la problematica dei ricercatori a tempo indeterminato, si propone l'adozione di un più semplice piano straordinario per l'assunzione di professori di seconda fascia che possa quantomeno risolvere il problema per i ricercatori a tempo indeterminato in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale. Il piano, quindi, è dimensionato sulla base del numero di ricercatori a tempo indeterminato abilitati, quantificati in 632 (dati al 31 agosto 2026).

Il costo previsto per ciascuna di queste progressioni è pari a € 10.285. Risultando sostenibile un cofinanziamento pari al 40% da parte degli atenei, lo stanziamento a regime è pari a 4 milioni di euro annui, raggiunti in modo progressivo: 2 milioni nel 2027 e 4 dal 2028.

Considerando la straordinarietà della situazione determinatasi a seguito dell'entrata in vigore della legge 16 luglio 2026, n. 129 il modesto numero di progressioni richieste nel biennio, si ritiene preferibile che dette procedure non siano conteggiabili ai fini dell'applicazione del vincolo di cui all'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Si aggiunge l'articolo 107 bis Ulteriori misure per l'Università e la ricerca

71. Piano straordinario RTT

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e accrescere la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali.
2. Il piano straordinario come disposto dal precedente comma è riservato esclusivamente a coloro che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, siano o siano stati per almeno 36 mesi complessivi, anche non continuativi, titolari di contratti di cui all'Articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 prima dell'entrata in vigore del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 (Assegnista di ricerca), oppure a coloro che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, siano o siano stati per almeno 24 mesi titolari di un contratto di cui all'Art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 prima dell'entrata in vigore Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 (Ricercatore a tempo determinato di tipo A).
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, valutati in 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".»

Motivazione: la proposta di ANIEF è di finanziare un piano straordinario che preveda un finanziamento di circa 85 milioni di euro annui dal 2027, per incrementare l'FFO e consentire le prese di servizio già nel corso del 2027. Consideriamo questa una proposta di buon senso e di entità contenuta: qualora il Governo e il Parlamento riuscissero ad individuare risorse più consistenti, esse darebbero ulteriore spazio a una crescita ancora più rilevante del sistema universitario italiano. La quantificazione delle risorse da impegnare per questo Piano straordinario per RTT parte dall'assunzione del costo del punto organico (p.o.) di circa 120.000 euro e della quantificazione di una posizione di RTT pari a 0,7 p.o.
Relativamente ai requisiti di accesso alle posizioni di RTT oggetto del P.S. essi dovranno essere alternativamente i seguenti:

- Aver ricoperto il ruolo di AdR per almeno 36 mesi alla data di pubblicazione del Bando di concorso;
- Aver ricoperto il ruolo di RTD-A per almeno 24 mesi alla data di pubblicazione del bando di concorso.

72. Tecnologi a tempo indeterminato

All'Art. 24-ter. della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 si aggiunge in fine:

In via di prima applicazione, su richiesta, il personale dell'area Tecnico-Scientifica, assunto con contratto a tempo indeterminato, inquadrato nell'Area dei Funzionari (ex personale tecnico D) e nell'Area delle Elevate Professionalità (ex personale tecnico EP), in possesso, del titolo di Dottore di Ricerca in materie coerenti con le attività svolte che svolge attività tecnico-scientifiche viene reinquadrato nel ruolo di Tecnologo.
Ove necessario, al fine di evitare riduzioni del trattamento economico complessivo in godimento, è riconosciuto un assegno ad personam riassorbibile.
Il reinquadramento effettuato ai sensi del presente articolo non costituisce nuova assunzione, non determina incremento delle dotazioni organiche complessive ed è finalizzato esclusivamente alla razionalizzazione degli inquadramenti professionali e alla valorizzazione delle competenze tecnico-scientifiche già presenti nel sistema universitario

Motivazioni: L'Art. 24-ter della Legge n. 240/2010 ha introdotto nell'ordinamento universitario la figura del Tecnologo, fino ad allora assente nelle Università ma da sempre presente negli Enti Pubblici di Ricerca (EPR). Tale figura è stata successivamente contrattualizzata e disciplinata definitivamente in sede ARAN, ricalcando le caratteristiche previste per gli EPR. All'interno degli atenei italiani opera già una parte di personale "tecnico" inquadrato nel settore professionale scientifico-tecnologico, area professionale dei Funzionari (ex D) e delle Elevate Professionalità (EP), in possesso di titoli culturali e scientifici pienamente coerenti con il profilo del Tecnologo e, in molti casi, in possesso del titolo di Dottore di Ricerca. Molti di questi dipendenti vantano, oltre al Dottorato di Ricerca, pubblicazioni scientifiche, incarichi di docenza universitaria, ruoli di responsabilità in progetti di ricerca, attività di trasferimento tecnologico e terza missione. In sintesi, essi svolgono attività tecniche e scientifiche del tutto assimilabili a quelle previste per i Tecnologi.
In più occasioni personale universitario con tale profilo è stato associato a Enti Pubblici di Ricerca con il riconoscimento formale della qualifica di Tecnologo. Ne deriva l'anomalia di soggetti inquadrati come "tecnici" presso le Università e come Tecnologi presso gli EPR, pur svolgendo le stesse mansioni.
Un precedente rilevante è rappresentato dalla riforma del 2003 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), che assorbì personale universitario docente e tecnico-amministrativo. In quella occasione, ai tecnici D ed EP laureati venne attribuito il ruolo di Tecnologo, riconoscendo la sostanziale equivalenza delle funzioni. Questo caso conferma la legittimità e l'opportunità di un analogo reinquadramento anche nel sistema universitario.
Il provvedimento comporta un costo pressoché nullo dal momento che il personale EP percepisce già uno stipendio uguale o superiore a quello del tecnologo ed il personale Funzionario (ex D) ha molto spesso una anzianità nella categoria tale da avere una retribuzione del tutto simile al tecnologo.
Questo provvedimento va a sanare una discriminazione interna che penalizza una parte di personale di alto profilo, rafforza la capacità tecnica e scientifica delle Università.
In questo momento è particolarmente importante motivare e fidelizzare personale qualificato, riducendo il rischio di dispersione verso altri enti che già si sta verificando.
Infine, il provvedimento renderebbe effettiva e operativa la figura del Tecnologo universitario, evitando che rimanga un profilo marginale e poco utilizzato.

73. AFAM idonei DM 180/2023

Si aggiunge in fine:

1. Gli elenchi degli idonei delle selezioni pubbliche per il reclutamento dei docenti AFAM, di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, e all'articolo 59, comma 9-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, restano validi fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione artistica nazionale. I medesimi idonei sono iscritti, a domanda, in un elenco nazionale istituito con decreto ministeriale

e articolato per settore artistico-disciplinare. Per la copertura dei posti vacanti, le istituzioni attingono prima alle graduatorie nazionali, quindi all'elenco nazionale e solo dopo possono indire nuove procedure concorsuali.
2. Fino alla medesima data, gli idonei sono ammessi alle procedure di reclutamento di cui all'articolo 17, comma 9, del d.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, in deroga ai requisiti ivi previsti.
3. Le assunzioni conseguenti sono disposte nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Motivazione: Gli idonei delle uniche selezioni pubbliche per titoli ed esami svolte nel comparto AFAM (d.m. n. 180 del 2023 e procedure riservate) sono oggi inutilizzabili: le graduatorie valgono solo per la sede che ha bandito e l'articolo 17, comma 9, del d.P.R. n. 83 del 2024 li esclude dalle procedure transitorie, cui accede invece chi ha superato una mera selezione d'istituto con tre anni di servizio. L'emendamento dà attuazione all'ordine del giorno 9/2393/17 (De Palma), approvato dalla Camera il 29 ottobre 2025, ed estende all'AFAM il principio di valorizzazione degli idonei già affermato per la scuola dal decreto-legge n. 45 del 2025 (integrazione delle graduatorie al trenta per cento ed elenchi regionali). La misura è a costo zero: opera esclusivamente su posti già finanziati e autorizzati, nei limiti delle facoltà assunzionali.

74. Mobilità AFAM

Si aggiunge in fine:

1. Le procedure, i criteri, le precedenze e i termini della mobilità del personale docente e tecnico-amministrativo delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono definiti mediante contratto collettivo integrativo nazionale, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da concludere entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'entrata in vigore del contratto continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, e i relativi atti attuativi; a decorrere dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni incompatibili.
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Motivazione: La mobilità incide direttamente sul rapporto di lavoro ed è materia naturalmente contrattuale: nel comparto scuola è disciplinata dal contratto collettivo nazionale integrativo, mentre per il solo personale AFAM il d.P.R. n. 83 del 2024 e il CCNL 18 gennaio 2024 l'hanno ridotta a mero confronto, sfociato nel verbale del 1° settembre 2025 pubblicato dal Ministero senza la sottoscrizione di alcuna organizzazione sindacale, con criteri unilaterali che consentono di dichiarare non idoneo al trasferimento anche un docente con decenni di servizio nel medesimo settore. L'emendamento restituisce la materia alla contrattazione integrativa nazionale. La disposizione è esclusivamente ordinamentale e non comporta effetti per la finanza pubblica.

75. AFAM accompagnatori

Si aggiunge in fine:

All'articolo 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
Al fine di valorizzare le professionalità di elevata qualificazione artistica e specialistica direttamente funzionali alla didattica, alla ricerca e alla produzione artistica delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale

e Coreutica, è istituita, nell'ambito dell'ordinamento professionale del personale AFAM, l'Area delle Elevate Professionalità artistico-musicali di supporto alla didattica.
Nell'Area di cui al periodo precedente sono ricondotti i profili caratterizzati dal possesso di elevata qualificazione accademica, artistica e professionale e dallo svolgimento di attività specialistiche direttamente e stabilmente funzionali alla didattica, alla ricerca, alla produzione e all'esecuzione artistica delle istituzioni AFAM.
In sede di prima applicazione, il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato con profilo di accompagnatore al pianoforte o accompagnatore al clavicembalo, inquadrato nell'Area dei Funzionari, settore professionale di supporto all'attività didattica, ai sensi dell'articolo 164 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, è inquadrato, a domanda, nell'Area delle Elevate Professionalità artistico-musicali di supporto alla didattica, previo accertamento del possesso dei titoli accademici e professionali previsti per l'accesso al relativo profilo.
Il nuovo inquadramento tiene conto della particolare natura delle funzioni esercitate, dell'elevato grado di autonomia e specializzazione professionale richiesto e della diretta partecipazione di tali figure alle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle istituzioni AFAM.
In considerazione della peculiarità artistico-professionale del profilo, l'orario di lavoro è organizzato secondo criteri di flessibilità funzionale alle attività istituzionali e comprende, secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva, sia le attività di supporto diretto alla didattica, di prova, produzione ed esecuzione artistica, sia le attività funzionalmente connesse di studio individuale, preparazione e approfondimento del repertorio, analisi e preparazione delle partiture e ogni altra attività preparatoria necessaria all'espletamento della prestazione professionale.
La contrattazione collettiva disciplina l'articolazione e la quantificazione delle diverse componenti della prestazione lavorativa, assicurando un adeguato equilibrio tra attività di presenza e supporto diretto alla didattica e attività di studio e preparazione professionale, tenendo conto della programmazione didattica e artistica delle istituzioni, della specificità dei repertori e delle produzioni e dell'autonomia professionale richiesta, senza predeterminare per legge una rigida ripartizione oraria tra le diverse componenti.
Ai fini della definizione dell'ordinamento professionale e del trattamento giuridico ed economico, la contrattazione collettiva nazionale tiene conto, in quanto compatibili con le specificità dell'ordinamento AFAM, dei principi di valorizzazione delle professionalità altamente qualificate posti alla base della disciplina del personale Tecnologo delle Università, ferma restando l'autonomia e la specificità della figura professionale AFAM.
Con la contrattazione collettiva nazionale sono definiti il trattamento giuridico ed economico, le specifiche professionali e le ulteriori modalità applicative dell'Area, valorizzando il livello di qualificazione accademica e artistica richiesto, le funzioni effettivamente esercitate e il riferimento all'inquadramento economico originariamente individuato dal comma 892 per le medesime figure professionali.
Al personale interessato è garantita la conservazione del trattamento economico complessivo in godimento. L'eventuale differenza è conservata mediante assegno personale riassorbibile secondo la disciplina vigente.
Il reinquadramento disposto ai sensi della presente disposizione non costituisce nuova assunzione e non determina incremento del numero complessivo delle unità di personale in servizio nelle istituzioni AFAM, e quindi ad invarianza finanziaria.

Motivazione: L'emendamento intende riconoscere nell'ordinamento AFAM una specifica Area delle Elevate Professionalità artistico-musicali di supporto alla didattica, destinata a professionalità caratterizzate da elevata qualificazione accademica e artistica e dalla partecipazione diretta alle attività istituzionali.
Il modello di riferimento, nel rispetto dell'autonomia dell'ordinamento AFAM, è rappresentato dalla valorizzazione delle professionalità altamente qualificate realizzata nell'ordinamento universitario attraverso la figura del Tecnologo. Non si propone di attribuire agli accompagnatori AFAM la qualifica di Tecnologo

universitario, bensì di applicare un principio ordinamentale analogo: a funzioni altamente qualificate, specialistiche e direttamente connesse alle attività istituzionali dell'Alta Formazione deve corrispondere uno specifico e adeguato inquadramento professionale.

76. Consolidamento dei posti di sostegno in deroga

Dopo l'articolo 131, inserire il seguente:

«ART. 131-ter

(Consolidamento dei posti di sostegno in deroga)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, i posti di sostegno attivati in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nella medesima istituzione scolastica per almeno tre anni scolastici consecutivi sono trasformati in posti dell'organico dell'autonomia, nel limite di 20.000 posti per ciascuno degli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030. I posti così consolidati sono resi disponibili per la mobilità e per le immissioni in ruolo e sono esclusi dalla rideterminazione degli organici di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
2. Il riparto dei posti tra le regioni è effettuato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione ai posti in deroga attivati da almeno tre anni.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2027, 74 milioni di euro per l'anno 2028, 148 milioni di euro per l'anno 2029 e 222 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Motivazione: I posti in deroga hanno superato quota 148.000, ben oltre l'organico di diritto. Gran parte di essi si ripete ogni anno nella stessa scuola per lo stesso alunno, eppure viene coperta con supplenze fino al 30 giugno: ne derivano discontinuità didattica e precariato strutturale, già censurato dalla giurisprudenza europea sull'abuso dei contratti a termine. Il Comitato europeo dei diritti sociali, accogliendo il reclamo collettivo ANIEF n. 200/2021, ha accertato la violazione della Carta sociale europea da parte dell'Italia per la mancata garanzia della continuità didattica agli alunni con disabilità. Seguendo il precedente del consolidamento disposto con il DL 104/2013, l'emendamento trasforma in tre tranche da 20.000 i posti stabili da almeno tre anni e li sottrae ai tagli dell'art. 66, comma 5.
Il differenziale per posto è costituito dalle mensilità di luglio e agosto, al netto della NASpI non più corrisposta: circa 3.700 euro. Con 20.000 posti per tranche, l'onere è di 74 milioni nel 2028, 148 milioni nel 2029 e 222 milioni annui a regime dal 2030